

6.

Attuazione
della regolamentazione,
vigilanza e reclami

Attività propedeutica alla regolamentazione

Attività di consultazione

Nel periodo compreso tra aprile 2009 e marzo 2010 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha avviato ben 42 consultazioni, producendo, con riferimento a tre aree tematiche, più di un documento per la consultazione (consultazioni plurime).

Il tempo medio complessivo di questa attività è aumentato, raggiungendo circa 53 giorni per ciascuna consultazione.

La crescita, rispetto agli anni precedenti, delle consultazioni – sia

del loro numero, sia della loro durata – volta a garantire ai soggetti interessati la possibilità di elaborare osservazioni e formulare proposte, conferma la sempre maggiore centralità riconosciuta dall'Autorità a tali attività. La consultazione costituisce, infatti, un imprescindibile ed efficace strumento di partecipazione ai processi decisionali, che consente, tra l'altro, di far emergere e di comporre i differenti interessi di volta in volta implicati.

TAV. 6.1

Sintesi delle attività di consultazione

Aprile 2009 – Marzo 2010

TITOLO DEL DOCUMENTO	DATA DI DIFFUSIONE
Testo integrato dell'attività di vendita al dettaglio del gas naturale: meccanismi di tutela dei clienti finali e criteri per il calcolo e l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura	1.04.09
Proposte di nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004	17.04.09
Compensazioni per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici economicamente disagiati connessi con le reti di distribuzione del gas naturale	17.04.09
Regolazione tariffaria delle connessioni temporanee con le reti di distribuzione di energia elettrica in media e bassa tensione	27.04.09
Continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica – Riesame urgente di alcune disposizioni della regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso e dei livelli tendenziali per il periodo 2008-2011	27.04.09
I contratti a termine per l'adeguatezza della capacità di generazione elettrica	7.05.09
Disposizioni in materia di determinazione dei quantitativi di gas da allocare giornalmente da parte dell'impresa di trasporto ai sensi dell'art. 29 della delibera n. 138/04	7.05.09
Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di trasporto del gas naturale – Proposte finali	10.06.09

TAV. 6.1 SEGUE

Sintesi delle attività di consultazione

Aprile 2009 – Marzo 2010

TITOLO DEL DOCUMENTO	DATA DI DIFFUSIONE
Opzioni per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e gas	12.06.09
Sistemi di compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dalle imprese di vendita in applicazione degli artt. 1 e 2 della delibera ARG/gas 192/08	15.06.09
Integrazioni alle disposizioni della delibera 21 giugno 2005, n. 119/05, in materia di stoccaggio strategico	15.06.09
Disposizioni per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti in applicazione del decreto del Ministro delle attività produttive 28 aprile 2006	1.07.09
Criteri di definizione e di attribuzione delle partite inerenti l'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di allocazione e misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto	1.07.09
Criteri e modalità dell'analisi di secondo livello per l'accertamento della traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione d'imposta (art. 81, commi da 16 a 18, del DL n. 112/08)	6.07.09
Revisione di alcune disposizioni relative alla qualità dei servizi telefonici di cui al Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV)	7.07.09
Procedura di definizione <i>ex ante</i> della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento per gli impianti di microgenerazione	14.07.09
Aggiornamento di schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria (modifica della delibera 27 dicembre 2002, n. 234/02, e s.m.i., della delibera 14 luglio 2004, n. 111/04, e s.m.i. e della delibera 31 marzo 2008, EEN 4/08)	17.07.09
Modalità di effettuazione dei controlli per l'erogazione dell'incentivo per l'utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della rilevazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico	17.07.09
Strumenti volti al contenimento del rischio creditizio per i venditori del mercato dell'energia elettrica e proposte di modifica della delibera Arg/elt 4/08 in tema di clienti non disalimentabili	23.07.09
Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il terzo periodo di regolazione – Orientamenti finali	23.07.09
Orientamenti per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili	27.07.09
Meccanismo di controllo della vendita ai clienti finali di energia elettrica da fonti rinnovabili	27.07.09
Modifica alla disciplina del dispacciamento dell'energia elettrica: nuove modalità di gestione delle unità di consumo e determinazione degli sbilanciamenti effettivi	27.07.09
Interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale ai sensi del decreto legislativo 1 luglio 2009, n. 78	5.08.09
Criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali	5.08.09
Ricognizione sui processi di allocazione nell'ambito del servizio di bilanciamento del gas naturale	6.08.09
Orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche nell'ambito del mercato elettrico liberalizzato	7.10.09
Ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato nn. 699/09, 701/09, 702/09, 703/09, 778/09, 785/09, 786/09, 787/09, 788/09, 790/09, 792/09, 749/09 e 1191/09, in materia di separazione amministrativa e contabile (<i>unbundling</i>). Integrazione della delibera dell'Autorità n. 11/07 in materia di limitazioni agli obblighi di separazione funzionale	9.10.09
Metodologia di ricostruzione dei consumi di gas a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura	29.10.09
Orientamenti finali per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas	29.10.09
Standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica: prima consultazione	11.11.09
Corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela: definizione di strumenti di gradualità	19.11.09
Ipotesi di incremento della potenza prelevabile nelle ore a basso carico per utenze domestiche con rilevazione dei prelievi per fasce orarie	19.11.09
Meccanismo di reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti la salvaguardia transitori relativi ai crediti non altrimenti recuperabili	10.12.09
Modifiche all'art. 11 della delibera 1 agosto 2005, n. 167/05, in materia di disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità di rigassificazione	14.12.09
Attuazione della delibera n. 113/06: riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7-bis, del provvedimento CIP6, degli oneri derivanti dall'adempimento all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/99 per l'anno 2008	22.12.09
Regolazione dell'aggregazione delle misure di energia elettrica e relativi elementi di incentivazione	28.12.09
Rinnovo delle disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e reti di trasporto	25.02.10

TAV. 6.1 SEGUE

Sintesi delle attività di consultazione

Aprile 2009 – Marzo 2010

TITOLO DEL DOCUMENTO	DATA DI DIFFUSIONE
Predisposizione della <i>check list</i> funzionale alla effettuazione dei controlli relativi all'erogazione dell'incentivo per l'utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della rilevazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico	8.03.10
Orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle funzioni del Comitato di esperti per la ricerca di sistema elettrico in merito ai criteri per la predisposizione del bando di gara per progetti di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico di cui al DM 8 marzo 2006	11.03.10
Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale	25.03.10
Criteri per la determinazione e l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela	26.03.10

Analisi di impatto della regolazione

Nel corso del 2009 è entrata a pieno regime la metodologia di Analisi di impatto della regolazione (AIR) così come definita nella *Guida operativa per l'analisi dell'impatto della regolazione (Guida operativa)*, adottata dall'Autorità con delibera 3 ottobre, GOP 46/08.

L'Autorità, che è stata la prima fra le Autorità indipendenti italiane ad adempiere formalmente al dettato dell'art. 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (che contiene l'obbligo di adottare «*forme o metodi di Analisi di impatto della regolamentazione per l'emissione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione, o pianificazione, e, comunque, di regolazione*»), intende lo svolgimento dell'AIR quale «*miglioramento della qualità del proprio processo regolatorio, già ispirato a criteri di semplificazione, trasparenza ed efficacia. [...] L'AIR rende trasparente il percorso decisionale che conduce alla scelta di una determinata opzione di intervento, descrivendo i motivi per cui si intende modificare lo status quo, indicando gli obiettivi da perseguire, confrontando una pluralità di opzioni alternative ed esaminando la necessità e l'efficacia dell'intervento proposto, anche attraverso la valutazione dei principali effetti delle regole sui loro destinatari*».

Nel suo primo anno di applicazione, la metodologia prescelta ha dimostrato di poter contribuire al miglioramento della qualità dei provvedimenti. Risulta positiva in particolare la scelta effettuata dall'Autorità di adottare un impianto flessibile. La *Guida operati-*

va infatti non impone una serie di passaggi rigidi, né un blocco di contenuti inderogabili ma si limita a indicare alcuni requisiti minimi necessari per ogni analisi, lasciando poi la possibilità di procedere in maniera diversa e più ampia a seconda delle caratteristiche del singolo provvedimento. Anche per quanto riguarda la valutazione quantitativa/qualitativa delle opzioni selezionate – aspetto fondamentale della metodologia – la *Guida operativa* illustra una pluralità di tecniche senza fissarne una specifica: spetta alla Direzione responsabile dello svolgimento dell'AIR scegliere di caso in caso quella che assicuri il maggior grado di completezza. Dato che la realizzazione dell'AIR comporta, a fronte di indubbi vantaggi dal punto di vista dell'efficacia e della trasparenza del processo decisionale, un notevole impegno delle strutture amministrative che la realizzano, l'Autorità ne ha riservato l'applicazione solo ad alcuni dei provvedimenti "rilevanti". La selezione dei provvedimenti è stata effettuata dal Collegio, sulla base dei criteri indicati nella *Guida operativa*, all'interno del Piano strategico triennale e del Piano operativo annuale dell'Autorità. Rispetto a queste scelte, i soggetti interessati hanno potuto esprimere le proprie osservazioni e i propri suggerimenti durante le audizioni periodiche.

Nel corso del 2009 sono stati sottoposti ad AIR i provvedimenti riguardanti:

- il *Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia*

elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura (con modifiche alla delibera n. 111/06), predisposto dalla Direzione mercati e approvato con delibera 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;

- la *Approvazione dei criteri di definizione e attribuzione delle partite inerenti l'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto*, predisposto dalla Direzione mercati e approvato con delibera 27 novembre 2009, ARG/gas 182/09;
- il *Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG)*: approvazione della Parte II *Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG)*; approvazione della Parte III *Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RMTG)*, disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l'anno 2010 e modifiche all'*Allegato A della delibera n. 11/07*, predisposto dalla Direzione tariffe e approvato con delibera 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09;

- la *Direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana*, predisposto dalla Direzione consumatori e qualità del servizio e approvato con delibera 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09.

Pur con qualche disomogeneità di forma e di contenuto, i procedimenti relativi ai provvedimenti citati hanno seguito le indicazioni della *Guida operativa*. In particolare sono stati predisposti: il piano AIR con i tempi previsti per le diverse fasi di attività; il primo documento per la consultazione con l'indicazione delle opzioni di regolazione; il secondo documento per la consultazione con l'indicazione dell'opzione preferita. Sono state messe a disposizione le sintesi delle osservazioni ricevute in sede di consultazione.

Per il 2010 sono già in corso di svolgimento due procedimenti AIR riguardanti:

- il provvedimento in materia di tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2014, di competenza della Direzione tariffe, avviato con delibera 15 giugno 2009, ARG/gas 72/09;
- il provvedimento in materia di qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale, di competenza della Direzione consumatori e qualità del servizio, avviato con delibera 2 luglio 2009, ARG/gas 86/09.

Provvedimenti assunti

L'attività provvedimentale dell'Autorità ha segnato, anche per l'anno 2009, una rilevante crescita, confermando l'andamento tendenziale che si è registrato e consolidato già negli ultimi anni. Rispetto al 2008 il numero complessivo delle delibere e

dei documenti per la consultazione ha infatti evidenziato un incremento di circa il 22%.

Analizzando il dettaglio dei dati riportati nella tavola 6.2, si riscontra innanzitutto un ulteriore rilevante aumento dei provve-

dimenti relativi all'esercizio delle attività di vigilanza e controllo, nonché dei provvedimenti relativi all'esercizio del potere sanzionatorio (+51%). È questo uno degli effetti principali sia della scelta strategica dell'Autorità di rafforzare e potenziare tali attività di vigilanza, volte principalmente a garantire l'attuazione e il rispetto della disciplina regolatoria vigente, sia delle cresciute competenze in materia di vigilanza, quali quelle recentemente attribuite con riguardo al divieto di traslazione dell'addizionale Ires sui prezzi al consumo. Il potenziamento della vigilanza e dei controlli ha conseguentemente determinato anche una crescita del numero dei provvedimenti sanzionatori, che vengono adottati qualora siano acclamate violazioni, da parte dei soggetti obbligati, della disciplina regolatoria di riferimento (vedi oltre).

Gli atti di regolazione generale, sia di nuova regolazione sia di manutenzione di impianti regolatori già esistenti, segnano un andamento stabile, così come i provvedimenti relativi alla ricerca di sistema e i provvedimenti adottati per la gestione operativa amministrativa. In rilevante crescita risultano invece le attività consultive e di segnalazione, che hanno fatto segna-

re, rispetto al 2008, un importante incremento (+53%).

Alla crescita della produzione provvedimentoale si accompagna tuttavia lo sviluppo di un progetto per la semplificazione della regolazione in linea con le più recenti normative nazionali e comunitarie, e finalizzato a offrire agli operatori, ai consumatori e a tutti i soggetti interessati, un quadro regolatorio di riferimento sempre più razionale, trasparente e certo. Nel corso del 2009, il Nucleo per la semplificazione, appositamente istituito per promuovere tale progetto, ha, tra le varie iniziative intraprese, terminato la ricognizione di tutti i provvedimenti adottati dall'Autorità dal 1996 al 2007, individuandone circa 800 non più produttivi di effetti. Tale ricognizione consente ora una più agevole ricerca, nel sito Internet dell'Autorità, della disciplina di riferimento vigente.

Le attività per la semplificazione della regolazione proseguiranno anche in futuro, come previsto dal Piano strategico triennale, non solo con riferimento alla ricognizione delle ulteriori delibere divenute via via inefficaci, ma altresì attraverso la promozione di Testi unici.

TIPOLOGIA	2008		2009	
	NUMERO	QUOTA %	NUMERO	QUOTA %
ARG Regolazione generale	206	42,7	214	36,5
<i>Settore elettrico - ARG/elt</i>	128	62,1	109	50,9
<i>Settore gas - ARG/gas</i>	66	32,0	93	43,5
<i>Rilevanza comune - ARG/com</i>	12	5,8	12	5,6
VIS Vigilanza, istruttorie, sanzioni	115	23,9	173	29,5
PAS Pareri, segnalazioni	9	1,9	26	4,4
AGI Attività giurisdizionale	5	1,0	25	4,3
EEN Efficienza energetica	36	7,5	25	4,3
DCO Consultazioni	38	7,9	41	7,0
GOP Gestione operativa	62	12,9	72	12,3
RDS Ricerca di sistema	11	2,3	11	1,9
TOTALE	482	100	587	100

TAV. 6.2

Provvedimenti
dell'Autorità negli
anni 2008-2009

Gestione dei reclami, istanze, segnalazioni, conciliazioni e arbitrati

Settore elettrico

Il numero dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni, provenienti sia dalla clientela individuale sia dalle associazioni dei consumatori, ha visto un aumento del 51%, confermando l'andamento già evidenziato negli anni precedenti, pur riducendosi lievemente il relativo trend di crescita. Nel periodo compreso tra l'1 aprile 2009 e il 31 marzo 2010 il totale delle comunicazioni all'Autorità è stato pari a 16.791 (Tav. 6.3), di cui 11.143 riguardano il settore elettrico (pari a circa il 67% del totale). L'incremento dei reclami nel solo settore elettrico è stato del 55% (Fig. 6.1): si segnala che per 244 comunicazio-

ni, a causa delle scarse informazioni in esse fornite, non è stato possibile stabilire il settore di appartenenza. Si conferma, in linea di massima, rispetto all'anno passato, la proporzione tra numero di reclami (94%), richieste di informazioni (5%) e segnalazioni (1%). Tra i reclami relativi al settore elettrico, poco più del 53% è stato avanzato nei confronti di venditori che operano esclusivamente nel mercato libero. Si tratta di un fenomeno tipico nelle prime fasi di apertura dei mercati, osservato anche in altri Paesi in cui il segmento della vendita è stato aperto alla concorrenza.

TAV. 6.3

Comunicazioni relative al settore elettrico ricevute dall'Autorità

1 Aprile 2009 – 31 Marzo 2010

	RECLAMI	RICHIESTE DI INFORMAZIONE	SEGNALAZIONI	TOTALE COMUNICAZIONI
Settore elettrico	10.490	564	89	11.143
TOTALI (ELETTRICO-GAS E ALTRO)	15.757	911	123	16.791

La statistica non comprende i reclami inerenti particolari problematiche tariffarie e i reclami inviati più volte dallo stesso cliente. Inoltre, non sono oggetto di registrazione a fini statistici le comunicazioni archiviate in quanto relative ad alcune materie non rientranti nelle competenze dell'Autorità. Infine, numerose richieste di informazioni sono state avanzate ed

evase telefonicamente o con l'utilizzo della posta elettronica: i dati relativi alle risposte fornite via e-mail non sono tuttavia considerati ai fini statistici. Per il numero e la tipologia delle informazioni richieste si rinvia al Capitolo 4 di questo Volume. Si ricorda, a ogni modo, che nel periodo considerato sono pervenute in totale 417.201 telefonate.




FIG. 6.1

Andamento delle comunicazioni relative al settore elettrico ricevute dall'Autorità

Maggio 1999 – Marzo 2010

La tavola 6.4 evidenzia la ripartizione nei principali argomenti delle comunicazioni ricevute a titolo di reclamo, di richiesta di informazioni o di segnalazione; i dati confermano che le problematiche più frequenti (e oggetto di sensibile crescita), emergenti dai reclami, sono: la fatturazione (31,89%); il mercato (24,76%); l'applicazione di clausole contrattuali sia nell'ambito del mercato libero sia nel servizio di maggior tutela e la qualità commerciale (13,42%); gli allacciamenti (7,27); i distacchi per morosità (6,90); i prezzi e le tariffe (5,51%). Sono altresì presenti altre problematiche residuali (anch'esse in sia pur minore aumento), tra cui: le questioni relative alla continuità del servizio elettrico (interruzioni) e alla qualità della tensione; la misura.

Per quanto riguarda la fatturazione, i principali argomenti di contestazione sono stati: i consumi fatturati in acconto dai venditori; la mancata considerazione di letture e autoletture del misuratore; le bollette miste; i conguagli; le richieste di rettifica; la tempistica di emissione delle bollette. Le comunicazioni relative al mercato riguardano principalmente: le modalità di conclusione dei contratti; il cambio di fornitore; la corretta presentazione delle offerte; la doppia fatturazione; il

rispetto del Codice di condotta commerciale. Le comunicazioni relative ai prezzi e alle tariffe, invece, hanno avuto a oggetto la corretta applicazione dei prezzi per le fasce biorarie, del mercato libero, delle tariffe di distribuzione e della tariffa sociale.

Relativamente ai contratti e alla qualità commerciale, invece, i principali argomenti di contestazione hanno riguardato: le variazioni contrattuali come voltore e subentri; l'esercizio del diritto di recesso; il deposito cauzionale; la morosità; i distacchi e i tempi di riattivazione; gli indennizzi automatici.

Le attività di classificazione, registrazione e successiva valutazione dei reclami e delle segnalazioni costituiscono un importante serbatoio di informazioni circa le problematiche che più frequentemente si verificano nell'erogazione del servizio; consentono inoltre di individuare le aree in cui si rendono necessari interventi regolatori e/o di vigilanza. L'analisi delle problematiche relative a clienti passati al mercato libero permette di identificare le aree di maggiore criticità, per le quali possono rendersi opportuni aggiustamenti della regolazione già esistente e/o inserimenti di nuove regole, a presidio del buon funzionamento dei mercati.

TAV. 6.4

Argomenti delle comunicazioni sul settore elettrico ricevute dall'Autorità negli ultimi due anni

ARGOMENTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE	PERIODO APRILE 2009 – MARZO 2010		PERIODO APRILE 2008 – MARZO 2009	
	NUMERO	%	NUMERO	%
Interruzioni e tensione (qualità tecnica)	419	3,76	322	5,0
Allacciamenti	811	7,27	522	8,2
Fatturazione	3.554	31,89	2.303	36,4
Contratti e qualità commerciale	1.496	13,42	1.239	19,6
Misura	187	1,67	24	0,4
Prezzi e tariffe	614	5,51	135	2,1
Mercato	2.670	23,6	1.090	17,2
Distacchi	679	6,09	267	4,2

Settore gas

L'attività di valutazione dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni, provenienti sia dalla clientela individuale sia dalle associazioni dei consumatori, ha visto un aumento del 51%, confermando l'andamento già evidenziato negli anni precedenti, anche se il relativo trend di crescita si è lievemente ridotto. Nel periodo compreso tra l'1 aprile 2009 e il 31 marzo 2010, come abbiamo detto, il totale delle comunicazioni pervenute all'Autorità è stato pari a 16.791; tra queste, 5.404 riguardano il settore gas (pari a circa il 33% del totale). L'incremento dei reclami nel solo settore gas è stato del 44% (Fig. 6.2), quindi con un saggio di crescita ridotto rispetto all'anno precedente; si segnala che per 244 comunicazioni, a causa delle scarse informazioni in esse fornite, non è stato possibile stabilire il settore di appartenenza (Tav. 6.5). Rispetto

all'anno trascorso, si conferma, in linea di massima, la proporzione tra il numero di reclami (89%), delle richieste di informazioni (6%) e delle segnalazioni (5%). Dei reclami relativi al settore gas il 79% è stato avanzato nei confronti di due operatori della vendita. Come già detto per il settore elettrico, anche per quello del gas la statistica non comprende i reclami inerenti particolari problematiche tariffarie e i reclami inviati più volte dallo stesso cliente. Inoltre, non sono oggetto di registrazione a fini statistici le comunicazioni archiviate in quanto relative ad alcune materie non rientranti nelle competenze dell'Autorità. Infine, numerose richieste di informazioni sono state avanzate ed evase telefonicamente o con l'utilizzo della posta elettronica: i dati relativi alle telefonate e alle risposte fornite via e-mail non sono tuttavia considerati ai fini statistici.

TAV. 6.5

Comunicazioni relative al settore gas ricevute dall'Autorità

1 Aprile 2009 – 31 Marzo 2010

	RECLAMI	RICHIESTE DI INFORMAZIONE	SEGNALAZIONI	TOTALE COMUNICAZIONI
Settore Gas	5.074	303	27	5.404
TOTALI (ELETRICO - GAS E ALTRO)	8.044	429	218	8.691

Il numero di comunicazioni inerenti il settore gas risulta nettamente inferiore rispetto a quelle del settore elettrico (circa

la metà), sia per il minor numero di clienti coinvolti, sia per il minore grado di sviluppo del mercato. Il numero meno elevato

di reclami, in special modo riguardanti lo *switching* e l'applicazione del Codice di condotta commerciale, è infatti probabil-

mente dovuto anche alla minore propensione al cambio di fornitore e alla minore diffusione di offerte sul mercato.




FIG. 6.2

Andamento delle comunicazioni relative al settore gas ricevute dall'Autorità
Maggio 1999 – Marzo 2010

L'analisi delle problematiche (Tav. 6.6) evidenzia che gli argomenti più ricorrenti sono: la fatturazione (42,3%); il mercato (14,9%); i contratti e la qualità commerciale (10,5%); gli allacciamenti (10,5%); i prezzi e le tariffe (5,7%); i distacchi (3,7%). Da un confronto con l'anno precedente, si osserva un aumento delle comunicazioni su tutti i vari argomenti, in particolare in materia di fatturazione, mercato, prezzi e tariffe, nonché distacchi. Per quanto riguarda la fatturazione, gli argomenti di reclamo più ricorrente riguardano, come per l'elettrico: i consumi fatturati in acconto; la mancata considerazione di letture o autoletture; le bollette miste; i conguagli; le richieste di rettifica; la tempistica di emissione delle

bollette. Le comunicazioni attinenti il mercato hanno invece riguardato principalmente: la stipula dei contratti nel mercato libero; il cambio di fornitore; la corretta presentazione delle offerte; la doppia fatturazione; il rispetto del Codice di condotta commerciale. Per quanto riguarda, invece, i contratti e la qualità commerciale, i principali argomenti di contestazione hanno avuto per oggetto: le condizioni contrattuali applicate; le variazioni contrattuali come volture e subentri; l'esercizio del diritto di recesso; la morosità; i distacchi e i tempi di riattivazione; gli indennizzi. Le comunicazioni relative ai prezzi e alle tariffe hanno avuto a oggetto la corretta applicazione dei prezzi del mercato libero o delle tariffe.

ARGOMENTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE	PERIODO		PERIODO	
	APRILE 2009 – MARZO 2010		APRILE 2008 – MARZO 2009	
	NUMERO	%	NUMERO	%
Contratti e qualità commerciale	545	10,5	422	17,8
Fatturazione	2.111	42,3	1.088	45,9
Allacciamenti	544	10,5	362	15,3
Prezzi e tariffe	298	5,7	32	1,4
Misura	197	0,3	36	1,5
Mercato	774	14,9	154	6,5
Distacchi	192	3,7	52	2,2

TAV. 6.6

Argomenti delle comunicazioni sul settore gas ricevute dall'Autorità negli ultimi due anni

Si conferma, sostanzialmente, la consistenza dei reclami riguardanti la misura e i distacchi, se non per qualche lieve incremento. La statistica non comprende i reclami inerenti particolari questioni tariffarie né i reclami attinenti l'applicazione dell'IVA. Sono

altresi presenti altre problematiche residuali, non riportate nella tavola 6.4, legate in particolar modo alla sicurezza. I dati riportati nella tavola 6.4 tengono conto del fatto che un'unica comunicazione può riguardare più di uno tra gli argomenti elencati.

Indagini, vigilanza, controllo e sanzioni

Indagini e istruttorie conoscitive

Istruttoria sui prezzi elettrici in Sicilia

Con la delibera 22 gennaio 2009, VIS 3/09, l'Autorità ha avviato un'istruttoria finalizzata a valutare le dinamiche di formazione dei prezzi nel mercato dell'energia elettrica, nei mesi compresi da novembre 2008 a gennaio 2009, con riferimento alla Sicilia e alle zone con essa interconnesse. L'istruttoria trae la sua origine da una duplice considerazione:

- i prezzi registrati nella zona Sicilia negli ultimi mesi avevano raggiunto livelli particolarmente elevati e sensibilmente superiori a quelli medi nazionali, sia su base media giornaliera, sia in particolari ore del giorno;
- le differenze tra i livelli di prezzo nella zona Sicilia e quelli medi nazionali non sembravano, a prima vista, completamente riconducibili a corrispondenti differenze nella struttura di costo del rispettivo parco produttivo.

Onde conferire maggiore rigore analitico alle ipotesi di cui sopra,

gli Uffici dell'Autorità hanno proceduto anzitutto a un'analisi sia dell'andamento dei prezzi riconosciuti all'energia elettrica venduta nel Mercato del giorno prima (MGP) nel trimestre novembre 2008 – gennaio 2009, sia dell'andamento della differenza assunta, nel medesimo periodo, tra detti prezzi e i costi variabili di generazione, con riferimento a specifiche tecnologie di generazione e ai profili tipici di utilizzo delle medesime. Le analisi svolte hanno confermato le evidenze che avevano portato all'apertura dell'istruttoria e hanno condotto a escludere che le elevate differenze accertate tra i prezzi nella zona Sicilia e quelli medi nazionali siano riconducibili a diversità nella struttura di costo del rispettivo parco produttivo nel medesimo periodo. Al fine di investigare le effettive cause sottostanti i fenomeni osservati, si è provveduto, quindi, all'espletamento di opportune analisi di dettaglio che rientrano nelle due seguenti macro-categorie:

- analisi strutturale del mercato elettrico della macrozona Sicilia;

- analisi comportamentale dei principali operatori attivi nella macrozona Sicilia.

Al fine di espletare le opportune analisi di dettaglio, ci si è avvalsi della collaborazione degli Uffici di monitoraggio istituiti da Terna e dal Gestore dei mercati energetici (GME) in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3 del *Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato del servizio di dispacciamento* (TIMM, delibera 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08).

Le analisi strutturali hanno evidenziato una situazione preoccupante sia in termini di adeguatezza del sistema nel suo insieme – in quanto non è trascurabile la frequenza relativa dei casi in cui la macrozona Sicilia è in condizioni prossime a quelle che costringerebbero Terna all'attivazione del Piano di emergenza sicurezza del sistema elettrico (PESSE) – sia in termini di dimensione e frequenza della pivotalità dei principali macrooperatori (Enel e il raggruppamento Edipower) e, quindi, dell'estremo potere di mercato detenuto dai primi produttori nell'isola. In un periodo come quello oggetto di analisi, caratterizzato da problemi di adeguatezza e, conseguentemente, di estremo potere di mercato detenuto dai principali produttori nell'isola, non sorprende che il trattenimento della capacità produttiva sia, in genere, contenuto. Ciò nonostante, le analisi comportamentali hanno evidenziato la presenza, per i *toller* di Edipower, di numerose situazioni nelle quali avere presentato offerte con prezzi allineati ai costi variabili sarebbe verosimilmente risultato più profittevole rispetto alla strategia effettivamente adottata. Tali contesti hanno una frequenza sensibilmente superiore a quella di situazioni analoghe calcolate per il raggruppamento Edipower nel suo insieme. Ciò induce un ragionevole dubbio circa un possibile coordinamento fra le strategie di offerta dei singoli *toller*.

L'Autorità ha ritenuto di comunicare tali esiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le valutazioni di competenza.

Istruttoria conoscitiva sul servizio di salvaguardia elettrica

Con la delibera 24 aprile 2009, VIS 35/09, è stata chiusa l'istruttoria conoscitiva aperta a seguito delle segnalazioni di anomalie nello svolgimento del servizio relativo al primo periodo di erogazione del servizio di salvaguardia (1 maggio – 31

dicembre 2008), inviate da alcuni operatori, associazioni di imprese e clienti finali. L'istruttoria era volta ad acquisire informazioni e dati sulle cause delle disfunzioni segnalate, con particolare riferimento a:

- il corretto trasferimento dei dati anagrafici e di consumo da parte degli esercenti la salvaguardia transitoria ai nuovi esercenti, selezionati attraverso procedure concorsuali;
- la corretta gestione delle procedure di *switching* e il rispetto degli obblighi informativi da parte delle imprese distributrici;
- l'erogazione del servizio da parte degli esercenti la salvaguardia, selezionati attraverso procedure concorsuali.

Il resoconto dell'istruttoria conoscitiva ha evidenziato un quadro piuttosto complesso, tenuto conto sia della quantità di dati acquisiti dagli esercenti stessi, sia della pluralità dei soggetti (esercente la salvaguardia, esercente transitorio, impresa distributrice) che devono concorrere, nelle varie fasi della filiera, ai fini della corretta erogazione del servizio. Dal punto di vista del metodo, nell'istruttoria conoscitiva sono stati verificati i comportamenti dei soggetti coinvolti rispetto alla normativa dell'Autorità e sono stati ricostruiti, anche nella loro implementazione pratica, i processi e i flussi informativi intercorsi tra gli esercenti, al fine di verificare la presenza di eventuali ostacoli non immediatamente riscontrabili dal puro esame dell'adempimento alle norme.

In esito all'istruttoria conoscitiva sono state avviate istruttorie formali sui principali soggetti coinvolti implicati, volte ad accertare violazioni della normativa dell'Autorità.

Indagine conoscitiva sull'attività di stoccaggio

Con la delibera 28 maggio 2009, VIS 51/09, l'Autorità ha chiuso l'istruttoria conoscitiva sull'attività di stoccaggio nel settore del gas naturale avviata con la delibera 22 novembre 2007, n. 287/07. L'istruttoria conoscitiva è stata condotta congiuntamente con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e ha esaminato il ruolo dello stoccaggio nel mercato del gas naturale, esaminando l'accesso sia all'attività di stoccaggio attraverso lo sviluppo di nuova capacità e di nuovi campi, sia ai servizi di stoccaggio come risorsa di flessibilità essenziale per lo sviluppo della concorrenza nel mercato del gas naturale.

Il quadro emerso dall'Indagine ha confermato l'attuale scarsità di questa risorsa per il Paese, situazione che non solo incide sul grado di sicurezza del sistema nazionale del gas ma costituisce anche una barriera alla contendibilità dei mercati della vendita del gas naturale, soprattutto nel settore dei clienti termoelettrici e industriali. Di conseguenza, l'Indagine ha evidenziato la necessità di rimuovere gli ostacoli che hanno sinora ritardato il potenziamento della capacità di stoccaggio, rinvenuti sia in un quadro autorizzativo che potrebbe essere reso più snello e certo, sia nell'attuale concentrazione della capacità di stoccaggio nelle disponibilità dell'operatore dominante. In questo contesto l'Indagine ha anche prospettato la cessione, da parte dell'operatore dominante, di una parte dei propri stoccaggi a favore dell'ingresso di nuovi operatori e di una maggiore concorrenzialità nell'offerta di servizi di stoccaggio.

Nell'esaminare l'accesso al servizio di stoccaggio nell'attuale contesto di disponibilità di risorse di flessibilità, l'Indagine ha approfondito l'analisi delle correlazioni fra i servizi di stoccaggio e lo sviluppo della concorrenza nell'attività di vendita, fornendo a tal fine utili considerazioni per l'evoluzione della regolazione del servizio di stoccaggio e a supporto dell'introduzione di un mercato di bilanciamento secondo le linee già prospettate dall'Autorità.

Istruttoria conoscitiva relativa all'attribuzione delle partite di energia elettrica immessa e prelevata

L'istruttoria conoscitiva avviata con delibera 16 luglio 2007, n. 177/07, mirava a individuare le cause che hanno determinato gravi anomalie nell'attribuzione delle partite di energia elettrica immessa e prelevata nel corso del primo trimestre 2007, indagando anche la possibilità che i medesimi errori avessero condizionato le partite fisiche ed economiche relative agli scambi di energia fin dall'apertura della Borsa elettrica, nonché la corretta determinazione delle partite economiche inerenti la remunerazione del servizio di trasmissione.

L'intera attività di correzione delle partite si è caratterizzata per i rilevanti ritardi nell'accertamento delle grandezze fisiche ed economiche. Questo ha comportato, oltre le già citate difficoltà verso gli utenti del dispacciamento, anche ritardi nella chiusura dei meccanismi della perequazione generale, im-

nendo all'Autorità interventi straordinari di regolazione per la definizione di criteri per la regolazione delle partite di conguaglio per gli anni 2005, 2006 e 2007; ciò ha determinato altresì l'effetto di protrarre di oltre due anni la definitiva quantificazione delle esigenze di gettito dei conti di gestione destinati a garantire l'equilibrio economico dei meccanismi di perequazione.

L'istruttoria è stata chiusa con la delibera 21 dicembre 2009, VIS 168/09, che ha portato all'avvio di istruttorie formali nei confronti di alcune imprese distributrici e di Terna.

Istruttoria conoscitiva in materia di gas non contabilizzato delle reti di trasporto

Con la delibera 3 febbraio 2009, VIS 8/09, l'Autorità, ha chiuso l'istruttoria conoscitiva avviata con la delibera 15 aprile 2008, VIS 41/08, per accertare le cause che hanno determinato, nel periodo 2004-2006, un andamento anomalo del gas non contabilizzato (GNC) nelle reti di trasporto del gas naturale. Nella relazione conclusiva dell'istruttoria, l'Autorità ha evidenziato che le principali determinanti dell'andamento anomalo del GNC sono riconducibili sia ad aspetti di carattere procedurale nella contabilizzazione dei termini che costituiscono l'equazione di bilanciamento della rete e del trasportatore, sia a problematiche attinenti l'adeguatezza prestazionale e la corretta manutenzione degli impianti di misura installati nei punti di consegna e di riconsegna della rete di trasporto.

Con la medesima delibera l'Autorità, considerato che l'istruttoria ha permesso di appurare che le problematiche riconducibili alla misura determinano un impatto, in termini di GNC, di un ordine di grandezza superiore rispetto agli aspetti procedurali, ha ritenuto opportuno approfondire tale tematica attraverso l'avvio di una specifica istruttoria conoscitiva per verificare l'adeguatezza prestazionale e di manutenzione di una parte del parco impianti di misura della rete di trasporto.

Stante la vastità e la complessità del tema e considerata la necessità di procedere a ulteriori analisi e approfondimenti, l'Autorità, anche attraverso sopralluoghi effettuati presso alcuni impianti di misura della rete di trasporto, con la delibera 7 ottobre 2009, VIS 96/09, ha prorogato il termine per la conclusione dell'istruttoria al 31 marzo 2010.

Vigilanza e controllo

Attività di vigilanza e controllo dell'Autorità

Le attività di vigilanza e controllo dell'Autorità sono orientate alla verifica delle condizioni di erogazione dei servizi di pubblica utilità (qualità del servizio, sicurezza, libero accesso alle reti, mercati, tariffe, integrazioni tariffarie, incentivi alla produzione ecc.), in modo tale da garantire miglioramenti nei servizi erogati ai clienti e ai consumatori finali. In esito alle attività ispettive, l'Autorità può adottare provvedimenti di tipo prescrittivo o sanzionatorio nei casi in cui siano state accertate inadempienze o violazioni della normativa.

Per svolgere le attività di accertamento e ispezione presso operatori, impianti, processi e servizi regolati, l'Autorità si avvale anche della collaborazione di soggetti di comprovata autorevolezza ed esperienza nelle attività ispettive e di verifica tecnica, nonché economica, nei settori regolati, quali:

- la Guardia di Finanza e in particolare il Nucleo speciale tutela mercati del Comando Unità speciali, ai sensi del Protocollo di intesa adottato nel settembre 2001 (delibera 14 settem-

bre 2001, n. 199/01), rinnovato ed esteso nel dicembre 2005 (delibera 15 dicembre 2005, n. 273/05);

- la Stazione sperimentale per i combustibili, per i controlli tecnici della qualità del gas;
- la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE), per le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti incentivati di produzione di energia elettrica (alimentati da fonti rinnovabili, assimilate alle rinnovabili e impianti di cogenerazione) e presso le imprese elettriche minori.

In particolare, il coinvolgimento della Guardia di Finanza risulta decisivo nello svolgimento degli accertamenti quando siano previsti contributi pubblici e oneri generali di sistema, anche in relazione alle peculiarità istituzionali del Corpo, quale organo di polizia economica e finanziaria.

Verifiche ispettive svolte nel periodo 2009-2010

Nel periodo 1 aprile 2009 – 31 marzo 2010, sono state effettuate 116 verifiche ispettive, a fronte di 113 complessivamente svolte nell'annualità precedente (Tav. 6.7).

ARGOMENTO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Qualità del servizio elettrico							
Continuità del servizio	12	11	10	8	11	12	12
Qualità commerciale	-	-	1	4	-	-	-
Qualità del servizio gas							
Grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione	-	38	57	52	51	56	63
Qualità commerciale	-	2	1	3	1	3	-
Sicurezza	-	-	2	5	3	3	5
Servizio pronto intervento gas	-	-	-	-	-	CT ^(A)	6 + CT ^(A)
Efficienza energetica							
Verifica progetti di risparmio energetico	-	-	-	-	-	3	-
Tutela consumatori							
Informazioni alla clientela in materia di condizioni economiche di fornitura dell'energia elettrica	-	-	-	-	C ^(B)	-	-
Distribuzione e vendita gas							
Libero accesso al servizio e condizioni economiche di fornitura	6	20	9	10	-	2	4
Verifica applicazione coeff. K di correzione dei volumi	-	-	-	-	15	18	2

TAV. 6.7

Sintesi delle attività ispettive svolte nel periodo 2003-2009

Numero di verifiche ispettive svolte con sopralluogo; anno mobile 1 aprile - 31 marzo

TAV. 6.7 SEGUE

Sintesi delle attività ispettive svolte**nel periodo 2003–2009**

Numero di verifiche ispettive svolte con sopralluogo; anno mobile 1 aprile - 31 marzo

ARGOMENTO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Tariffe							
Distribuzione gas	-	-	2	2	3	-	-
Distribuzione energia elettrica	-	-	-	-	3	-	3
Integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori	-	-	-	-	2	-	1
c.d. <i>Robin Tax</i>							
Vigilanza sul divieto di traslazione dell'addizionale Ires di cui alla legge n. 133/08	-	-	-	-	-	10	-
Mercato							
Elenco venditori di energia elettrica	-	-	-	-	-	CD(C)	CD(C)
Messa a disposizione da parte dei distributori di energia elettrica dei dati di consumo nei confronti delle imprese di vendita	-	-	-	-	-	-	6
Altro							
Import di energia elettrica, reti di distribuzione comunali, ispezioni presso soggetti già sottoposti a provvedimenti prescrittivi o sanzionatori	-	-	1	6	3	-	-
Impianti incentivati							
Impianti di produzione di energia elettrica assimilati, rinnovabili e cogenerativi	1	-	50	33	22	6	14
TOTALE	19	71	133	123	114	113	116
<i>Di cui in collaborazione con:</i>							
<i>Guardia di Finanza – Nucleo speciale tutela mercati</i>	2	58	83	88	92	107	104
<i>Stazione sperimentale per i combustibili</i>	-	38	57	52	51	56	63
<i>Cassa conguaglio per il settore elettrico</i>	-	-	50	35	24	6	15

(A) CT = controlli telefonici.

(B) C = controlli ai *call center* dei venditori.

(C) CD = controlli documentali.

Delle 116 verifiche ispettive, 104, ossia circa il 90%, sono state svolte in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, praticamente in tutti i segmenti di indagine, mentre 12 sono state svolte direttamente dalla CCSE, nel settore degli impianti di produzione incentivati. Delle 104 verifiche ispettive svolte in collaborazione con la Guardia di Finanza, 3 hanno riguardato verifiche congiunte tra l'Autorità, la CCSE e la Guardia di Finanza su una impresa elettrica minore e su 2 beneficiari di incentivi CIP6 (delibera 22 dicembre 2009, VIS 172/09), mentre 63 hanno avuto per oggetto controlli tecnici effettuati anche in collaborazione con la Stazione sperimentale per i combustibili.

Le verifiche ispettive svolte in collaborazione con la CCSE in materia di impianti di produzione elettrica incentivati ammontano, a partire dal 2005, a 125, per una potenza installata complessiva di circa 9.300 MW.

In esito a tali verifiche, sono state avviate azioni di recupero amministrativo di incentivazioni indebitamente percepite per circa 166 milioni di euro. Di questi:

- circa 78 milioni di euro sono già stati versati dai soggetti sottoposti agli accertamenti e portati a riduzione delle bollette (conto A₃);
- ulteriori 34 milioni di euro sono stati versati, ma soggetti agli esiti dell'azione di contenzioso intentato dalle parti.

I recuperi amministrativi operati, essendo relativi a maggiori oneri posti a carico del sistema elettrico e indebitamente percepiti, vanno a riduzione delle bollette elettriche e contribuiscono a ridurre il fabbisogno, attuale e prospettico (nel senso che producono effetti anche su periodi successivi a quelli oggetto di accertamento), dell'onere generale di sistema più rilevante oggi gravante sulla bolletta elettrica (componente tariffaria A₃).

Nel corso del 2009 sono state altresì avviate verifiche ispettive in nuovi segmenti di indagine, tra cui:

- la vigilanza sul divieto di traslazione dell'addizionale Ires sui prezzi al consumo, di cui alla legge 6 agosto 2008,

n. 133, la c.d. *Robin Tax*, la quale ha inizialmente riguardato gli operatori che non hanno trasmesso la documentazione richiesta dall'Autorità con la delibera 4 luglio 2008, ARG/com 91/08; le prime 10 verifiche ispettive sono state completate entro il mese di marzo 2009 presso imprese dei settori interessati in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, che ha attivamente preso parte sia alla fase di impostazione della vigilanza sia alla fase di attuazione e controllo. Al termine delle verifiche di primo livello, sono state avviate indagini più approfondite di secondo livello che comporteranno l'effettuazione di ulteriori verifiche ispettive nel corso del 2010;

- il rispetto, da parte delle imprese distributrici di gas, degli obblighi di servizio introdotti dall'Autorità in tema di pronto intervento gas, effettuando sia controlli telefonici al servizio di pronto intervento delle imprese distributrici, sia verifiche ispettive con sopralluogo;
- la corretta rilevazione e la messa a disposizione, da parte dei distributori di energia elettrica, dei dati di consumo dei clienti in bassa tensione nei confronti delle imprese di vendita, nonché il rispetto degli obblighi legati all'installazione dei misuratori orari per i clienti in alta e media tensione.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di dati di continuità del servizio

Nel periodo ottobre 2009 – febbraio 2010 sono state effettuate, da funzionari dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 12 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 2 settembre 2009, VIS 83/09, nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di dati di continuità del servizio. Le ispezioni avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione:

- degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 del *Testo integrato della qualità dei servizi elettrici*, sia per le imprese di distribuzione già soggette agli obblighi di cui al Titolo 4 del medesimo *Testo integrato*, sia per le imprese di distribuzione che in relazione a quanto definito dall'art. 30, comma 30.1, del *Testo integrato* si trovano soggette a tali obblighi a decorrere dal 2009;

- del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità nell'anno 2009 ai sensi del Titolo 3 del *Testo integrato*, anche ai fini di quanto previsto, per le imprese di distribuzione già soggette alla regolazione incentivante, dagli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 del Titolo 4 del medesimo *Testo integrato*.

Le verifiche ispettive sulla corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni e sul calcolo degli indicatori di continuità del servizio, per le imprese di distribuzione già soggette agli obblighi di cui al Titolo 4 del *Testo integrato*, sono state effettuate presso le sedi dei centri di telecontrollo degli esercenti e hanno interessato 2 esercizi di una grande impresa di distribuzione, una grande impresa di distribuzione e 2 medie imprese di distribuzione. Gli esercizi e le imprese oggetto di verifica sono stati individuati a campione e la metodologia di registrazione delle interruzioni è stata verificata tramite il controllo delle interruzioni relative all'anno 2008, anch'esse scelte a campione.

Per 2 esercizi di una grande impresa di distribuzione, oltre che per una grande impresa di distribuzione e per 2 medie imprese di distribuzione, l'applicazione, al campione di interruzioni verificate nel corso dei sopralluoghi, dell'indice di precisione (IP), dell'indice di correttezza (IC) e dell'indice di sistema di registrazione (ISR) ha evidenziato valori degli indici compresi nelle fasce di tolleranza.

Le verifiche ispettive sulla corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni e sul calcolo degli indicatori di continuità del servizio per le imprese di distribuzione che, in relazione a quanto definito dall'art. 30, comma 30.1, del *Testo integrato*, sono soggette a tali obblighi a decorrere dal 2009, sono state effettuate presso le sedi dei centri di telecontrollo di 7 medie imprese di distribuzione. Dette imprese rappresentavano la totalità di quelle soggette per la prima volta a regolazione a partire dal 2009: la metodologia di registrazione delle interruzioni è stata verificata tramite il controllo a campione delle interruzioni, con particolare riferimento all'anno 2008.

Per una media impresa è stata riscontrata una delle condizioni previste dalla delibera VIS 83/09 di non conformità dell'esito della verifica ispettiva, ovvero la non verificabilità di almeno 2 interruzioni per documentazione insufficiente o impossibilità di accedere al registro delle interruzioni. Con

delibera 10 dicembre 2009, VIS 144/09, l'Autorità ha pertanto avviato una istruttoria formale nei confronti della suddetta impresa di distribuzione dell'energia elettrica, che potrebbe concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Complessivamente, l'esito dei controlli risulta soddisfacente e conferma la tendenza in atto da alcuni anni verso un progressivo miglioramento nella registrazione delle interruzioni da parte delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.8.

TAV. 6.8

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di continuità del servizio

Ottobre 2009 - Febbraio 2010

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
2 esercizi di una grande impresa già in regolazione	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico	Verificati 6 ambiti, tutti con esito positivo
Una grande impresa già in regolazione	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico	Verificati 2 ambiti territoriali, tutti con esito positivo
2 medie imprese già in regolazione	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico	Verificati 3 ambiti territoriali, tutti con esito positivo
7 medie imprese in regolazione dal 2009	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico	Verificata la correttezza della registrazione delle interruzioni del servizio elettrico per 6 medie imprese. Riscontrata per una media impresa una delle condizioni previste dalla delibera VIS 83/09 di non conformità dell'esito della verifica ispettiva e avviata una istruttoria formale nei confronti della predetta impresa

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Controlli tecnici nei confronti di imprese di distribuzione in materia di qualità e sicurezza del gas: grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione

Nel periodo 1 aprile 2009 – 31 marzo 2010 sono stati eseguiti, dai militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza e dal personale della Stazione sperimentale per i combustibili, 63 prelievi di gas presso 43 imprese di distribuzione, ai sensi delle delibere 7 luglio 2008, VIS 63/08 (per il periodo novembre 2008 – ottobre 2009) e 27 luglio 2009, VIS 80/09 (per il periodo novembre 2009 – ottobre 2010).

Tali controlli, svolti senza preavviso, consistono in prelievi di gas effettuati sulla rete di distribuzione, al fine di verificare i principali parametri di qualità del gas fornito ai clienti finali, che sono: il grado di odorizzazione, il potere calorifico superiore e la pressione di fornitura. La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, impone ai distributori (per il gas naturale) e ai produttori (per gli altri tipi di gas) l'obbligo di odorizzare il gas, mentre l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), attraverso il Comitato italiano gas (CIG), ha emanato le norme tecniche per la corretta odorizzazione del gas. La mancata o insufficiente odorizzazione del gas comporta responsabilità penali per i soggetti che non hanno rispettato la normativa.

I prelievi del gas sono effettuati dalla Stazione sperimentale per i combustibili all'uscita dei gruppi di riduzione finale in bassa pressione, non dotati di impianto di odorizzazione e collocati in posizione distante dai punti di alimentazione della rete di distribuzione. Il controllo sul grado di odorizzazione e sul potere calorifico superiore del gas viene eseguito mediante analisi gascromatografica sul campo, eventualmente integrato da analisi di laboratorio nei casi dubbi, mentre quello sulla pressione di fornitura del gas viene eseguito in loco mediante manometro. La Stazione sperimentale per i combustibili, quale ente pubblico economico accreditato dal Sistema

nazionale per l'accreditamento dei laboratori (SINAL) per l'esecuzione di prove riguardanti la valutazione dei combustibili (EN 45001), è riconosciuto e autorizzato da decreti e provvedimenti di Autorità pubbliche a effettuare rilevamenti e controlli in campo ambientale e per la sicurezza.

Nel corso dei 63 controlli effettuati sono stati accertati sul campo, e confermati anche dalle successive analisi di laboratorio, 6 casi di insufficiente grado di odorizzazione per i quali gli Uffici dell'Autorità hanno adottato i provvedimenti conseguenti. Gli esiti dei controlli tecnici sono sintetizzati nella tavola 6.9.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
63 prelievi, di cui: – 31 su impianti di 14 grandi imprese; – 23 su impianti di 20 medie imprese – 9 su impianti di 9 piccole imprese	Controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione di fornitura del gas	Risultati dei prelievi nella norma per 13 grandi, 17 medie e 7 piccole imprese. Accertati 6 casi di non conformità del grado di odorizzazione del gas per una grande, 3 medie e 2 piccole imprese

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 6.9

Controlli tecnici nei confronti di imprese distributrici del gas in materia di qualità e sicurezza del gas: grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione

Aprile 2009 – Marzo 2010

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di recuperi di sicurezza del servizio

Nel periodo luglio-ottobre 2009 sono state effettuate, da funzionari dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 5 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 10 giugno 2009, VIS 56/09, nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di recuperi di sicurezza del servizio.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare la corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione di gas naturale, degli specifici obblighi dell'art. 33 della delibera 29 settembre 2004, n. 168/04, che le imprese devono rispettare per poter accedere, in modo volontario, al sistema degli incentivi per i miglioramenti della sicurezza del servizio. In particolare, la disciplina prevede che gli incentivi siano corrisposti alle imprese sulla base di due distinte componenti, correlate

rispettivamente all'odorizzazione e alla riduzione delle dispersioni di gas.

Le verifiche ispettive sui dati di sicurezza delle reti di distribuzione hanno interessato 5 grandi imprese. L'analisi degli esiti dell'ispezione ha consentito di accertare, presso una grande impresa, il mancato rispetto per il 2008 dei requisiti generali per il servizio di pronto intervento, di cui all'art. 26, della delibera n. 168/04.

L'Autorità ha pertanto avviato, con la delibera 10 dicembre 2009, VIS 142/09, una istruttoria formale nei confronti della suddetta impresa di distribuzione, che potrebbe concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e ha sospeso l'erogazione dell'importo complessivo dei recuperi di sicurezza totalizzato dalla predetta società.

Per quanto riguarda le altre 4 grandi imprese, sono state riconosciute le componenti degli incentivi spettanti. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.10.

TAV. 6.10

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di recupero di sicurezza del servizio

Luglio - Ottobre 2009

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
5 grandi imprese	Verificare la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione di gas degli obblighi di cui all'art. 33 della delibera n. 168/04	Verificata la corretta attuazione dell'art. 33 della delibera n. 168/04 per 4 grandi imprese. Riscontrate numerose carenze del sistema di pronto intervento per una grande impresa, con avvio di un'istruttoria formale e sospensione dell'erogazione dell'importo complessivo dei recuperi di sicurezza per la predetta impresa

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento

Nel mese di aprile 2009 sono stati conclusi, da militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, i controlli telefonici nei confronti di imprese distributrici di gas mediante chiamate al servizio di pronto intervento, relativamente al programma di controlli di 50 imprese previsto dalla delibera 23 febbraio 2009, VIS 12/09. Nel periodo luglio-novembre 2009, sono state altresì effettuate le successive verifiche ispettive con sopralluogo presso 6 imprese distributrici, individuate tra le suddette 50 in base agli esiti dei controlli già effettuati mediante chiamate telefoniche.

Le operazioni di controllo telefonico avevano lo scopo di verificare le modalità di accesso, da parte del cliente finale, al servizio di pronto intervento dell'impresa distributtrice. L'attività si è svolta, in via preliminare, con la verifica della corrispondenza del numero di pronto intervento comunicato dalle imprese distributrici all'Autorità con quello indicato sul sito Internet delle imprese stesse e, quindi, con la verifica dell'effettiva funzionalità e accessibilità del centralino di pronto intervento; ciò tramite l'effettuazione di chiamate telefoniche senza preavvi-

so ai numeri indicati dagli operatori, effettuate in giorni sia feriali sia festivi, e in orario sia diurno sia notturno. Le successive verifiche ispettive, in esito ai controlli telefonici, avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici di gas, delle disposizioni dell'Autorità in materia di pronto intervento, previste dalle delibere n. 168/04 e 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08.

Le verifiche ispettive in materia di pronto intervento hanno interessato 2 grandi imprese, 2 medie imprese e 2 imprese di minori dimensioni. L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di accertare, presso 2 medie imprese e 2 piccole imprese, l'inadeguatezza del servizio di pronto intervento, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 25 della *Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)* di cui alla delibera ARG/gas 120/08.

Con la delibera 10 dicembre 2009, VIS 143/09, l'Autorità ha pertanto avviato 4 istruttorie formali nei confronti delle suddette imprese di distribuzione, che potrebbero concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Gli esiti dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.11.

TAV. 6.11

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Controlli telefonici: 50 imprese, di cui 11 grandi imprese, 24 medie imprese, 15 piccole imprese per un totale di 166 chiamate telefoniche	Verificare le modalità di accesso da parte del cliente finale al servizio di pronto intervento dell'impresa distributrice mediante chiamate al servizio di pronto intervento	Verificate criticità nelle modalità di accesso al servizio di pronto intervento dell'impresa distributrice per 2 grandi imprese, 2 medie imprese e 2 piccole imprese
Verifiche ispettive: 6 imprese, di cui 2 grandi imprese, 2 medie imprese, 2 piccole imprese	Verificare l'applicazione della disciplina in materia di pronto intervento gas ai sensi delle delibere n. 168/04 e ARG/gas 120/08	Verificato il corretto funzionamento del servizio di pronto intervento per 2 grandi imprese. Riscontrata l'inadeguatezza del servizio di pronto intervento presso 2 medie imprese e 2 piccole imprese e avvio di 4 istruttorie formali nei confronti delle suddette imprese di distribuzione

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento

Aprile - Novembre 2009

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica per accertare la corretta rilevazione e la messa a disposizione delle imprese di vendita dei dati di consumo dei clienti in bassa tensione

Nel periodo aprile-luglio 2009 sono state effettuate, da funzionari dell'Autorità con la collaborazione di militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 6 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 2 marzo 2009, VIS 16/09, nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica. Le ispezioni avevano la finalità di accertare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici di energia elettrica, del trattamento orario per i punti di prelievo e la messa a disposizione dei venditori dei dati di misura relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria, in applicazione delle disposizioni previste dal *Testo integrato vendita* (TIV, allegato A alla delibera 27 giugno 2007, n. 156/07), dal *Testo integrato Load Profiling* (TILP, allegato A alla delibera 31 ottobre 2007, n. 278/07) e dalla delibera 16 ottobre 2003, n. 118/03. In particolare sono stati verificati il contenuto informativo delle comunicazioni inviate dalle imprese distri-

butrici ai venditori, le tempistiche di invio di tali comunicazioni e il loro formato di invio. Inoltre è stata accertata la corretta applicazione delle disposizioni in merito all'installazione dei misuratori orari, secondo le tempistiche di cui alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5/04.

Le verifiche ispettive sulla messa a disposizione dei dati di misura dei consumi in termini di tempestività, precisione e supporti informatici utilizzati hanno interessato 5 grandi imprese e una media azienda. L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di accertare, presso 4 grandi imprese e una media azienda, violazioni nella messa a disposizione dei dati di misura dei consumi in termini di tempestività e/o precisione e/o formato utilizzati.

Con le delibere 17 luglio 2009, VIS 71/09, VIS 72/09, VIS 73/09 e 14 ottobre 2009, VIS 98/09, l'Autorità ha pertanto avviato 4 istruttorie formali nei confronti delle suddette 4 grandi imprese di distribuzione e, con delibera 4 settembre 2009, VIS 88/09, un'istruttoria formale nei confronti di una media impresa di distribuzione, che potrebbero concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.12.

TAV. 6.12

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica per accertare la corretta rilevanza e la messa a disposizione delle imprese di vendita dei dati di consumo dei clienti in bassa tensione

Aprile - Luglio 2009

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
6 imprese, di cui 5 grandi imprese e una media impresa	Verificare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica, delle disposizioni relative al trattamento orario per i punti di prelievo e la messa a disposizione dei dati di misura relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria a favore dei venditori e la corretta applicazione delle disposizioni in merito all'installazione dei misuratori orari secondo le tempistiche previste	Verificata la corretta applicazione della normativa in merito alla messa a disposizione dei dati di misura dei consumi in termini di tempestività, precisione e supporti informatici utilizzati da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica per una grande impresa. Ricontrate violazioni nella messa a disposizione dei dati di misura dei consumi in termini di tempestività e/o precisione e/o formato utilizzati per 4 grande imprese e una media impresa di distribuzione

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive e controlli nei confronti di imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi

Nel periodo maggio-giugno 2009 sono state effettuate, da funzionari dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 2 verifiche ispettive, svolte ai sensi della delibera 27 marzo 2009, VIS 23/09, nei confronti di 2 imprese di distribuzione del gas naturale, in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi (c.d. "K"). Inoltre, in applicazione della medesima delibera, gli Uffici dell'Autorità hanno effettuato alcuni controlli documentali, senza sopralluogo, nei confronti di ulteriori 8 imprese di distribuzione e di una di vendita.

Le ispezioni e i controlli avevano lo scopo di verificare la corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale, delle delibere 28 dicembre 2000, n. 237/00, 12 dicembre 2002, n. 207/02, 4 dicembre 2003, n. 138/03, 29 luglio 2004, n. 138/04, 29 settembre 2004, n. 170/04, e 6 giugno 2006, n. 108/06, con particolare riferimento alla disciplina prevista per il coefficiente di correzione dei volumi del gas fornito ai clienti finali.

Tali attività si sono rese necessarie a seguito di quanto emerso dall'aggiornamento, con delibera 29 gennaio 2009, VIS

7/09, dell'istruttoria conoscitiva, avviata con delibera 1 giugno 2007, n. 124/07, sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, del coefficiente tariffario (M) e del coefficiente di correzione dei volumi (K), di cui alle delibere dell'Autorità n. 237/00 e n. 138/04.

Le verifiche ispettive con sopralluogo sulla corretta applicazione del coefficiente di correzione dei volumi (K) hanno riguardato una grande e una media impresa di distribuzione gas. L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di accertare, per una grande impresa di distribuzione, errori nell'applicazione della normativa sulla correzione dei volumi di gas.

I controlli documentali hanno interessato 5 grandi imprese di distribuzione, 3 medie imprese di distribuzione e una piccola impresa di vendita. Dai controlli documentali è emerso che 2 grandi imprese di distribuzione e una media impresa di distribuzione avevano utilizzato valori del coefficiente di correzione dei volumi (K) difformi rispetto a quanto previsto dalla metodologia definita dall'Autorità.

Con delibere 14 ottobre 2009, VIS 99/09 e VIS 100/09, l'Autorità ha pertanto avviato 4 istruttorie formali nei confronti delle suddette imprese di distribuzione, che potrebbero concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.13.

TAV. 6.13

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Verifiche ispettive: una grande impresa e una media impresa di distribuzione	Verifica della corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione del gas naturale, delle delibere n. 237/00, n. 207/02, n. 138/03, n. 138/04, n. 170/04 e n. 108/06, con particolare riferimento alla disciplina prevista per il coefficiente di correzione dei volumi del gas fornito ai clienti finali	Verificata la corretta applicazione della normativa sulla correzione dei volumi di gas per una media impresa di distribuzione. Riscontrate violazioni nell'applicazione della normativa sulla correzione dei volumi di gas per una grande impresa di distribuzione
Controlli documentali: 9 imprese, di cui 5 grandi imprese di distribuzione, 3 medie imprese di distribuzione, una piccola impresa di vendita	Verifica della corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale delle delibere n. 237/00, n. 207/02, n. 138/03, n. 138/04, n. 170/04 e n. 108/06, con particolare riferimento alla disciplina prevista per il coefficiente di correzione dei volumi del gas fornito ai clienti finali mediante controlli documentali senza sopralluogo	Verificata la corretta applicazione della normativa sulla correzione dei volumi di gas per 3 grandi imprese di distribuzione, per 2 medie imprese di distribuzione per una piccola impresa di vendita. Riscontrate violazioni nell'applicazione della normativa sulla correzione dei volumi di gas per 2 grandi imprese di distribuzione e una media impresa di distribuzione

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive e controlli documentali nei confronti di imprese di distribuzione del gas naturale in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi
Maggio - Giugno 2009

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione e di vendita in materia di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale

Con l'effettuazione di 4 verifiche ispettive da parte di funzionari dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, nel periodo aprile-giugno 2009 è stato completato il programma di verifiche ispettive disposto dalla delibera 19 gennaio 2009, VIS 2/09, che riguardava complessivamente 6 verifiche ispettive nei confronti di esercenti le attività di distribuzione e di vendita del gas naturale.

Le ispezioni avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale adottate con la delibera n. 138/04.

Le 4 verifiche ispettive svolte nel periodo aprile-giugno 2009 hanno interessato una grande impresa di vendita, una media impresa di distribuzione, una media impresa di vendita e una piccola impresa di distribuzione. Le ispezioni sono state effettuate per mezzo della visione e dell'acqui-

sizione di elementi documentali e informativi relativi, in particolare: al Codice di rete; alle richieste di accesso al servizio di distribuzione, per attivazione o sostituzione nella fornitura; alla rilevazione dei prelievi presso i punti di riconsegna.

L'analisi degli esiti di queste 4 verifiche ispettive ha consentito di accertare, presso una media impresa di distribuzione, violazioni delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale. Con delibera 17 luglio 2009, VIS 70/09, l'Autorità ha pertanto avviato una istruttoria formale nei confronti della suddetta media impresa di distribuzione.

Nel giugno 2009 l'Autorità ha altresì attivato, con le delibere 26 giugno 2009, VIS 61/09 e VIS 62/09, due istruttorie formali nei confronti di 2 medie imprese di distribuzione, già sottoposte a verifica ispettiva nell'annualità precedente (marzo 2009) nell'ambito del programma di cui alla delibera VIS 2/09. Le tre istruttorie formali avviate con le delibere di cui sopra potrebbero concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.14.

TAV. 6.14

Verifiche ispettive nei confronti di esercenti le attività di distribuzione e di vendita in merito alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale
Aprile - Giugno 2009

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una grande impresa di vendita, una media impresa di distribuzione, una media impresa di vendita e una piccola impresa di distribuzione	Verifica della corretta applicazione dei dispositivi relativi alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale	Verificata la corretta applicazione delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale per 3 imprese (una grande e una media di vendita, una piccola di distribuzione). Per una media impresa di distribuzione, sono state riscontrate violazioni nell'applicazione delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Controlli e verifiche ispettive nei confronti di società iscritte all'elenco venditori del mercato libero dell'energia elettrica

Nel periodo aprile 2009 – marzo 2010 sono stati completati, dai militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, i 25 controlli documentali nei confronti di altrettante società iscritte all'elenco venditori del mercato libero dell'energia elettrica, ai sensi della delibera 29 dicembre 2008, VIS 115/08.

I controlli documentali avevano lo scopo di accertare l'effettiva esistenza del possesso, da parte dei venditori, dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di società qualificate per la vendita di energia elettrica ai clienti finali, domestici e non domestici, connessi in bassa tensione, del mercato libero dell'elettricità. Tale elenco è stato istituito con la delibera 11 giugno 2007, n. 134/07, che definisce, in modo dettagliato, i requisiti obbli-

gatori fondamentali per l'iscrizione e la permanenza nello stesso. In particolare, gli accertamenti sono stati svolti tramite l'esame dei documenti trasmessi dalle società, nonché per mezzo di visure anagrafiche e/o camerali, al fine di riscontrare la corrispondenza tra quanto autocertificato dalle imprese e quanto invece effettivamente risultante.

Nel corso dell'anno 2009, 2 società si sono autonomamente cancellate dall'elenco venditori, 2 società sono state cancellate per mancato avvio dell'attività di vendita nei tempi massimi previsti, una società è stata cancellata perché confluita in altra società, mentre dai controlli documentali è emerso che tutti i rimanenti 20 venditori sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di società qualificate per la vendita di energia elettrica ai clienti finali, connessi in bassa tensione, del mercato libero dell'elettricità. Gli esiti dei controlli documentali sono sintetizzati nella tavola 6.15.

TAV. 6.15

Controlli e verifiche ispettive nei confronti di società iscritte all'elenco venditori del mercato libero dell'energia elettrica
Aprile 2009 - Marzo 2010

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
25 imprese (di cui 5 cancellate dall'elenco venditori)	Verifica dell'esistenza del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi previsti per l'iscrizione all'elenco venditori	Verificato il possesso dei requisiti e il rispetto degli obblighi previsti per l'iscrizione all'elenco venditori per 20 società iscritte all'elenco venditori del mercato libero dell'energia elettrica

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche

Nel mese di luglio 2009 sono state effettuate, da funzionari dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 3 verifiche ispettive in materia di tariffe elettriche, ai sensi della delibera 28 gennaio 2009, VIS 6/09, nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di energia elettrica.

Le verifiche ispettive avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica disciplinate dal *Testo integrato trasporto* (TIT) 2004-2007, ovvero delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura disciplinate dal TIT 2008-2011, nonché della normativa in materia di applicazione dei contributi di allacciamento e diritti fissi, cioè delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, disciplinate dal *Testo integrato connessioni* (TIC).

In particolare, le ispezioni avevano lo scopo di controllare la corretta applicazione dei corrispettivi tariffari a copertura dei servizi regolati, della normativa in materia di perequazione generale e della normativa in materia di prestazioni patrimoniali imposte. Sono stati effettuati inoltre controlli

con riferimento all'applicazione dei meccanismi di verifica dei vincoli ai ricavi e al bilancio energetico della rete di distribuzione.

Le verifiche ispettive hanno interessato 2 medie aziende e una piccola azienda di distribuzione.

Le ispezioni sono state effettuate per mezzo della visione e della acquisizione di elementi documentali e informativi relativi, soprattutto:

- alla fatturazione dei corrispettivi tariffari con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali;
- alle dichiarazioni relative a ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari;
- ai meccanismi di perequazione generale;
- alle caratteristiche della rete di distribuzione gestita e al bilancio energetico della rete medesima;
- alla fatturazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica prelevata e ceduta nei punti di interconnessione.

È attualmente in corso la valutazione degli esiti per 2 ispezioni da parte degli Uffici competenti, mentre per una media impresa è stata riscontrata la corretta applicazione della normativa in materia di tariffe elettriche. L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è sintetizzato nella tavola 6.16.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
2 medie imprese di distribuzione e una piccola impresa di distribuzione	Verifica della corretta applicazione delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione	Verificata la corretta applicazione delle disposizioni dell'Autorità in materia di tariffe e connessione per una media azienda. Approfondimenti in corso per una media e una piccola impresa

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 6.16

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche
Luglio 2009

Verifiche ispettive nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie

Nel mese di aprile 2009 è stata effettuata, da funzionari dell'Autorità, della CCSE e con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, una verifica ispettiva ai sensi della delibera 23 febbraio 2009, VIS 14/09, nei confronti di un'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel. L'ispezione aveva lo scopo di accertare la correttezza delle dichiarazioni relative alle integrazioni tariffarie negli anni 1999-2006, nonché l'esatta rilevazione e attribuzione di costi e ricavi al servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria. La verifica ispettiva aveva altresì lo scopo di accertare la presenza di sussidi incrociati tra attività oggetto di integrazione tariffaria e altre attività, la corretta applicazione della norma-

tiva in materia di tariffe e di separazione contabile e amministrativa e lo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica.

La verifica ispettiva ha interessato una piccola impresa. L'ispezione è stata effettuata per mezzo della visione e dell'acquisizione di elementi documentali e informativi relativi, in particolare, a: documenti di fatturazione (bollette); contratti di fornitura dell'energia elettrica; dichiarazioni relative a ricavi, contratti, situazione finanziaria, compresi debiti e crediti, e verificando lo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica.

È attualmente in corso la valutazione dell'esito della verifica ispettiva da parte degli Uffici competenti, anche alla luce della prospettata riforma del regime per le imprese elettriche minori. L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è sintetizzato nella tavola 6.17.

TAV. 6.17

Verifiche ispettive nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie

Aprile 2009

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)		MOTIVAZIONE	ESITO
Una piccola impresa elettrica minore	Verifica della correttezza delle dichiarazioni relative alle integrazioni tariffarie negli anni 1999-2006 e della rilevazione e attribuzione di costi e ricavi al servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel		Esiti in corso di valutazione

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivata

In considerazione della rilevanza economica degli oneri posti a carico del sistema elettrico dai meccanismi di incentivazione destinati alle fonti rinnovabili, alle c.d. "fonti assimilate" e agli impianti di cogenerazione, sin dal 2004 l'Autorità ha deciso di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione incentivati, avvalendosi della CCSE ai sensi della delibera 22 aprile 2004, n. 60/04.

La CCSE ha quindi costituito un Comitato di esperti che ha emanato un Regolamento per l'effettuazione delle verifiche e

dei sopralluoghi, approvato con delibera 14 dicembre 2004, n. 215/04, e ha proceduto alla selezione, tramite bandi, di un pool di esperti verificatori provenienti dal mondo universitario e dall'industria.

La legge 23 luglio 2009, n. 99, prevede che l'Autorità si dovrà avvalere del Gestore dei servizi elettrici (GSE) per lo svolgimento delle attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti, come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia elettrica.

Per dare attuazione al trasferimento delle attività operative sinora svolte in avalimento dalla CCSE al GSE, l'Autorità:

- con la delibera 14 ottobre 2009, GOP n. 42/09, ha avviato il procedimento per l'attuazione delle disposizioni in materia di avalimento delle società GSE e Acquirente unico, prevedendo di confermare fino al 30 giugno 2010 la situazione corrente di avalimento della CCSE ai sensi della delibera n. 60/04, per quanto concerne verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione incentivata di energia elettrica, avviando contestualmente le attività propedeutiche al trasferimento di detto avalimento alla società GSE con piena operatività dall'1 luglio 2010;
- con la delibera 28 dicembre 2009, GOP n. 71/09, ha adottato un Disciplinare di avalimento del GSE che conferma, anche per il GSE, le modalità per l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi precedentemente stabilite con le delibere n. 60/04 e n. 215/04.

Dal 2005, anno di inizio di queste attività di verifica al 31 marzo 2010 sono state effettuate dalla CCSE, direttamente o in collaborazione con funzionari dell'Autorità, 125 ispezioni, per una potenza installata complessiva di circa 9.300 MW, di cui il 43,3% costituita da impianti assimilati, il 50,3% costituita da impianti cogenerativi puri e il 6,4% costituita da fonti rinnovabili (Tav. 6.18).

Dal punto di vista della tipologia del trattamento incentivante riconosciuto, le verifiche ispettive hanno riguardato i seguenti segmenti:

- 50 impianti assimilati, per una potenza installata pari a 4.020 MW, dei quali 27 impianti titolari di convenzioni di cessione destinata CIP6, 5 impianti con convenzioni ex provvedimento CIP 14 novembre 1990, n. 34, e 18 impianti con cessioni di eccedenze. Di questi, 23 impianti, per una potenza complessiva pari a 2.463 MW, hanno richiesto anche il riconoscimento della condizione di cogenerazione ai sensi della delibera 19 marzo 2002, n. 42/02;
- 41 impianti cogenerativi, per una potenza pari a 4.661 MW;
- 34 impianti rinnovabili, per una potenza pari a circa 600 MW, di cui 17 alimentati a biomasse, 14 a RSU, 2 a biogas, oltre a un impianto eolico.

I seguiti amministrativi, nonché i supplementi istruttori e di contenzioso posti dagli esiti relativi ad alcuni impianti partico-

larmente complessi, oltre che alcune disposizioni introdotte dalle leggi 27 dicembre 2006, n. 296, e 23 dicembre 2005, n. 266, hanno comportato un significativo rallentamento delle attività svolte in avalimento dalla CCSE: nel periodo 1 aprile 2009 – 31 marzo 2010 la CCSE ha potuto effettuare verifiche, tramite sopralluogo, solo su 14 impianti, per complessivi 420 MW, a fronte di 111 impianti sottoposti a verifica nelle tre annualità precedenti.

Gli accertamenti finora conclusi hanno consentito di avviare procedure per il recupero amministrativo di circa 166 milioni di euro, di cui circa 83 connessi con importi indebitamente percepiti da impianti assimilati CIP6 e 82 relativi al mancato acquisto di certificati verdi per impianti che non sono risultati cogenerativi. Dei 166 milioni di euro relativi all'avvio di azioni di recupero amministrativo:

- circa 78 milioni di euro sono già stati versati dai soggetti sottoposti agli accertamenti e portati a riduzione delle bollette, con sgravio del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (componente A₃, oggi l'onere generale di sistema più gravante sulle bollette);
- ulteriori 34 milioni di euro sono stati versati, ma soggetti agli esiti dell'inevitabile azione di contenzioso intentato dalle parti.

Tali recuperi, a valle degli inevitabili seguiti di contenzioso, sono destinati a produrre effetti anche con riferimento alle produzioni dei prossimi anni, successivi a quelli oggetto di accertamento e per tutta la durata delle convenzioni pluriennali di cessione destinata, contribuendo così a ridurre anche per il futuro il fabbisogno del conto A₃.

Oltre ai recuperi amministrativi sopra citati, la campagna di accertamenti sugli impianti di produzione incentivati ha consentito di riscontrare:

- un rilevante effetto di *moral suasion*, nel senso che la campagna di ispezioni ha indotto una maggior propensione alle verifiche interne e al rispetto delle norme;
- una miglior definizione del quadro normativo, soprattutto con riferimento agli aspetti applicativi e ai casi particolarmente complessi (utilizzo di combustibili fossili unitamente a quelli di processo, residui e fonti rinnovabili, definizione dei servizi ausiliari di centrale, definizione delle quanti-

tà di energia primaria annualmente immessa negli impianti, definizione del valore netto dell'energia elettrica e del valore utile dell'energia termica prodotta);

- l'efficacia di una formula di collaborazione con la CCSE

che, attraverso il Comitato di esperti e la costituzione di nuclei ispettivi selezionati, ha visto la collaborazione delle migliori università e dei più accreditati esperti del settore.

TAV. 6.18

Verifiche ispettive in materia di impianti di produzione incentivata svolte in collaborazione con la CCSE

Gennaio 2005 - 31 Marzo 2010

	IMPIANTI			DI CUI ANCHE COGENERATIVI		
	NUMERO	MW	%	NUMERO	MW	%
Assimilati CIP6	27	3.200		12	2.134	
Assimilati ex CIP n. 34/90	5	532		3	237	
Assimilati eccedenze	18	288		8	92	
TOTALE ASSIMILATI	50	4.020	43,3%	23	2.463	26,5%
COGENERATIVI PURI	41	4.661	50,3%	41	4.661	50,3%
Biomasse	17	272				
Biogas	2	7				
Eolico	1	22				
RSU	14	290				
TOTALE RINNOVABILI	34	591	6,4%			
TOTALE	125	9.272	100,0%	64	7.124	76,8%

Verifiche ispettive sulla Robin Tax

Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, relative all'assegnazione all'Autorità del compito di vigilare sull'effettivo comportamento degli operatori rispetto al divieto di traslazione della c.d. *Robin Tax* sui prezzi al consumo (per un approfondimento, vedi di seguito nel presente Capitolo), nelle delibere emanate per regolamentare detta attività (ARG/com 91/08, 11 dicembre 2008, VIS 109/08, e 25 novembre 2009, VIS 133/09), l'Autorità ha previsto la collaborazione della Guardia di Finanza per effettuare verifiche ispettive presso gli operatori, nel caso in cui si rendessero necessari ulteriori approfondimenti oppure l'acquisizione di specifici documenti o informazioni.

Per quanto concerne le ispezioni effettuate dal personale dell'Autorità, con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, si rammenta quanto segue:

- nel periodo gennaio-marzo (vedi la *Relazione Annuale*, 2009) erano state svolte 10 verifiche ispettive nei confron-

ti di operatori che non avevano trasmesso la documentazione richiesta con la delibera ARG/com 91/08; le ispezioni hanno interessato 3 imprese del settore energia elettrica e gas e 7 imprese del settore dei prodotti petroliferi. Il risultato delle verifiche ispettive è stato che in 6 casi si è ottenuta la regolarizzazione della posizione delle imprese, in 2 la conferma da parte degli operatori della loro non assoggettabilità all'addizionale Ires e negli ultimi 2 la dichiarazione di cessazione dell'attività all'inizio del 2008;

- nel luglio 2009, a seguito delle risultanze della prima fase della procedura di validazione dati, attuata in relazione al disposto della delibera VIS 109/08, è emerso che altri 33 operatori non hanno trasmesso i dati richiesti e/o hanno dichiarato di non ritenersi soggetti alla vigilanza dell'Autorità; nei confronti di questi operatori l'Autorità, con delibera 13 luglio 2009, VIS 68/09, ha trasmesso i relativi nominativi alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche.

Per ulteriori informazioni sulle attività di verifica di primo e secondo livello condotte nell'ultimo anno si rinvia all'apposito paragrafo nel presente Capitolo.

Procedimenti sanzionatori e prescrittivi

La tendenza, registrata a partire dall'anno 2006, di progressivo incremento del numero dei procedimenti sanzionatori si consolida ulteriormente nel corso del 2009, al punto che l'attività sanzionatoria assume un rilievo sempre più centrale in coerenza con l'obiettivo strategico dell'Autorità di vigilare sulla corretta applicazione della normativa da parte dei soggetti regolati. La maturità della regolazione nel settore energetico giustifica infatti interventi volti a garantire l'effettivo rispetto delle norme da parte degli operatori a essa soggetti.

Il carico dei procedimenti sanzionatori gestiti nel 2009 conferma infatti la tendenza incrementale registrata negli ultimi anni: essa si attesta a 151 contro i 113 procedimenti del 2008¹. L'aumento si riscontra indubbiamente nel numero dei procedimenti conclusi (80, contro i 56 del 2008), ma anche in quello dei procedimenti avviati (71, contro i 57 del 2008).

Fra i procedimenti conclusi, 43 sono culminati con l'accertamento delle responsabilità contestate, mentre per gli altri 37 l'Autorità ha accertato l'insussistenza delle violazioni. Malgrado la preferenza accordata al miglioramento delle condizioni dei mercati rispet-

to a un approccio puramente repressivo, facilitata dalle *Linee guida* sui criteri di quantificazione delle sanzioni di cui alla delibera 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'ammontare complessivo delle sanzioni irrogate è stato pari a circa 9.601.408 €, a fronte di 6.654.993 € dell'anno precedente.

Una lettura più analitica del dato quantitativo consente di evidenziare due tendenze di fondo: la prevalenza del numero dei procedimenti in materia di mercati e di servizi di rete, da un lato, e di tutela commerciale dei clienti finali, dall'altro.

Se la seconda tendenza riflette l'affinamento dell'attività repressiva nel segmento di tutela del consumatore, secondo una tendenza coerente con la completa liberalizzazione dei mercati dal lato della domanda, la prima tendenza riflette l'approccio squisitamente pro-concorrenziale ormai presente anche nell'attività di *enforcement* del regolatore.

In ragione degli interessi tutelati, la gestione dei procedimenti avviati o conclusi nel corso dell'anno consente di ricondurre le violazioni contestate e le condotte devianti ai macroprofili di seguito analizzati.

TAV. 6.19

Sanzioni irrogate dall'Autorità nell'anno 2009

SOCIETÀ SANZIONATA	IMPORTO SANZIONE (€)	DELIBERA SANZIONATORIA
Sidigas	529.600,00	VIS 05/09
Comune di Francavilla Sicilia	103.291,36	VIS 10/09
Comune di Castiglione Sicilia	51.645,68	VIS 11/09
E.On Energy Trading (ex Dalmine)	73.300,00	VIS 18/09
Metamer	25.822,84	VIS 19/09
Sime	25.822,84	VIS 20/09
Enel Distribuzione	2.053.000,00	VIS 22/09
Arcalgas Energie	25.822,84	VIS 38/09
Bluenergy Group	25.822,84	VIS 39/09
Libera Energia	25.822,84	VIS 40/09
Trentino Energia	25.822,84	VIS 41/09
Undis	25.822,84	VIS 42/09

¹ Il dato 2007, 167 procedimenti, era enfatizzato dai procedimenti relativi al settore della misura del gas, ove l'Autorità aveva intrapreso una massiccia azione di verifica puntuale delle inadempienze riscontrate a seguito di un'istruttoria conoscitiva avviata nell'estate di 3 anni fa.

TAV. 6.19 SEGUE

**Sanzioni irrogate
dall'Autorità
nell'anno 2009**

SOCIETÀ SANZIONATA	IMPORTO SANZIONE (€)	DELIBERA SANZIONATORIA
Sac Petroli di Perotto Marco & C.	25.822,84	VIS 46/09
Colsam	30.000,00	VIS 47/09
Ottana Energia	2.984.103,00	VIS 48/09
Edison	659.000,00	VIS 49/09
Soresina Reti Impianti	30.933,00	VIS 52/09
AGSM Verona	112.411,36	VIS 53/09
Astea Spa	56.553,00	VIS 54/09
Evolve	25.822,84	VIS 63/09
Voghera Energia Vendita	32.000,00	VIS 86/09
Azienda Sondriese Multiservizi	25.822,84	VIS 87/09
Eni	1.023.000,00	VIS 94/09
Toscana Energia Clienti	95.000,00	VIS 95/09
Plurienergia	25.822,84	VIS 102/09
Serenissima Energia	25.822,84	VIS 103/09
Sogas Service	25.822,84	VIS 104/09
Unicoge	25.822,84	VIS 105/09
Begas Energy International	25.822,84	VIS 107/09
Con Energia	25.822,84	VIS 108/09
Eneide	25.822,84	VIS 109/09
Gea Commerciale	25.822,84	VIS 100/09
Geo	25.822,84	VIS 111/09
Colsam Gas	25.822,84	VIS 113/09
Colsam Gas	25.822,84	VIS 114/09
Fucino Gas	42.000,00	VIS 120/09
Attiva	25.822,84	VIS 127/09
M.P. Mondino	25.822,84	VIS 128/09
Pomilia Energia	25.822,84	VIS 129/09
Verduci Energia	25.822,84	VIS 130/09
Metanalpi Valsusa	30.000,00	VIS 131/09
Metanalpi Valchisone	30.000,00	VIS 132/09
Enel Distribuzione	1.020.000,00	VIS 140/09
Totale sanzioni irrogate	9.601.408,40	

Violazione delle esigenze di sicurezza del sistema

Si sono conclusi 2 procedimenti avviati nel 2008 nei confronti di altrettanti esercenti per violazione della disciplina in materia di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica. Le istruttorie hanno accertato la responsabilità degli esercenti per la violazione degli obblighi sia di corretta registrazione delle interruzioni nell'alimentazione di energia elettrica, sia di conservazione della documentazione necessaria per la verifica della correttezza delle registrazioni. Nel quantificare le sanzioni (pari a 30.933 € e a 56.553 €) si è tenuto conto della circostanza che i due esercenti non sono ancora soggetti alla regolazione incentivante delle interruzioni del servizio, ragion per cui è stato pregiudicato soltanto l'interesse verso una corretta e omogenea registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici, in vista del loro ingresso nella anzidetta regolazione incentivante.

Per la stessa violazione si è anche avviato un nuovo procedimento nei confronti di un altro esercente il servizio di distribuzione di energia elettrica.

Sono stati inoltre attivati 5 procedimenti sanzionatori nei confronti di altrettante società di distribuzione di gas per il mancato rispetto dell'obbligo di risanare o sostituire, entro il 31 dicembre 2008, almeno il 30% delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003.

L'Autorità ha infine avviato procedimenti nei confronti di 5 imprese distributrici di gas naturale per violazione delle disposizioni in materia di pronto intervento che impongono agli esercenti di dotarsi di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento. Gli avvii sono stati approvati sulla base di alcuni controlli e verifiche ispettive effettuati presso le società che evidenziavano anomalie nel servizio di pronto intervento.

Violazione delle disposizioni in materia di accesso ed erogazione dei servizi di rete

Al termine di una lunga e complessa istruttoria, avviata in seguito alle conclusioni dell'Indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione del servizio di connessione con le reti, condotta nel corso del 2007, l'Autorità ha irrogato nei confronti di una società distributrice di energia elettrica una sanzione di 1.020.000 € per ritardi nelle connessioni con la rete in bassa, media e alta tensione. Le disposizioni violate sono relative alle modalità e ai tempi di erogazione del servizio di connessione con le reti degli impianti di energia elettrica, con particolare riguardo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e tutelano il diritto di chiunque ne faccia richiesta di essere connesso con le reti, in condizioni di trasparenza, economicità e non discriminazione. Oltre alla sanzione irrogata, il procedimento ha stimolato l'adozione, da parte dell'esercente, di una serie di iniziative per il miglioramento del servizio che l'Autorità ha considerato meritevoli di apprezzamento.

Inoltre, l'Autorità ha concluso un procedimento in merito a un rifiuto di accesso alla rete opposto nel 2004 da una società di distribuzione di gas naturale a un venditore. Il procedimento era stato avviato in seguito all'annullamento del provvedimento sanzionatorio già irrogato dall'Autorità per la medesima violazione, nella parte in cui non erano state prese in considerazione alcune circostanze attenuanti.

Si è infine concluso un procedimento, rinnovato nel 2008, avente a oggetto una controversia tra un'impresa distributrice di energia elettrica e un cliente finale, in materia di connessioni e oneri di vettoriamento. L'intervento dell'Autorità era diretto a verificare eventuali condotte lesive del distributore nei confronti del cliente finale, nell'ipotesi fossero emerse dai pregressi rapporti contrattuali alla luce della sopravvenuta regolazione dell'Autorità. L'intervento dell'Autorità ha indotto le imprese ad addivenire a un accordo transattivo.

Sul fronte dei nuovi procedimenti in materia di accesso ai servizi di rete, 5 presentano tra loro notevoli affinità. Quattro riguardano rifiuti di accesso alla rete opposti da altrettante società di distribuzione del gas naturale a un venditore, nuovo entrante, nei rispettivi mercati locali. Il rifiuto è stato motivato con argomenti incompatibili con il quadro normativo o sulla base di circostanze di fatto, che si sono rivelate infondate in seguito a specifiche ispezioni. Oltre all'accertamento della vio-

lazione, 3 dei 4 procedimenti hanno anche la finalità di adottare provvedimenti inibitori degli illegittimi rifiuti. Il quinto procedimento riguarda, invece, la disciplina dell'accesso al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nel caso di *switching* (sostituzione di un utente a un altro nel medesimo punto di prelievo). La violazione sarebbe stata commessa da una società di vendita, utente del servizio, la quale avrebbe chiesto e ottenuto di subentrare presso punti di prelievo intestati a clienti finali con cui la società, in realtà, non avrebbe concluso alcun contratto di fornitura di energia elettrica, presupposto essenziale per l'accesso alla rete. Il procedimento, avviato in seguito a numerose segnalazioni di clienti finali, è altresì volto ad adottare misure che garantiscano la rettifica degli *switching*, nonché la restituzione di eventuali somme indebitamente pagate alla società dai predetti clienti.

I risultati dell'Indagine conoscitiva sulle anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla Rete di trasmissione nazionale (RTN) e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento, hanno consentito di avviare 10 procedimenti nei confronti del soggetto gestore della RTN e di 9 imprese distributrici di energia elettrica per violazioni in materia di erogazione dei servizi di trasmissione, dispacciamento e misura dell'energia elettrica. In particolare, al primo sono state contestate anomalie nell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica e nei processi di riconciliazione e conguaglio dei corrispettivi di dispacciamento; alle imprese distributrici è stata contestata l'inosservanza delle disposizioni in materia di identificazione dei punti di interconnessione con la RTN e di gestione dell'anagrafica dei punti di prelievo.

Sono stati inoltre avviati 5 procedimenti nei confronti di altrettante imprese distributrici di energia elettrica per la mancata comunicazione a ciascun utente del trasporto (cioè ciascun venditore), nei tempi e con le modalità informatiche previste, di alcuni dati (riguardanti, per esempio, i consumi e le letture progressive dell'energia elettrica prelevata) che consentono al venditore la fatturazione e l'adempimento degli obblighi informativi verso i clienti finali. Nei confronti di uno dei distributori appena richiamati è stato altresì attivato un procedimento per contestare la mancata applicazione del trattamento su base oraria, ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento, ai punti di prelievo in media tensione serviti nel mercato di salvaguardia e ai punti di prelievo

in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW, corrispondenti a clienti finali serviti in maggior tutela.

Sono stati infine avviati 2 procedimenti nei confronti di altrettante imprese di distribuzione elettrica per aver usato, per i punti di prelievo della propria rete di distribuzione, codici identificativi (c.d. "codici POD") non conformi a quanto previsto dalla regolazione di settore.

Violazione della disciplina dei mercati dell'energia

In primo luogo, sono stati chiusi 2 procedimenti – nei confronti di un'impresa distributrice e di una società di vendita di gas – relativi al servizio di fornitura di ultima istanza, istituito allo scopo di garantire ai clienti finali, segnatamente quelli di minori dimensioni, la continuità della fornitura di gas qualora si trovino senza un fornitore per cause a loro non imputabili. Il procedimento nei confronti dell'impresa distributrice si è concluso con l'archiviazione, essendo stata accertata la legittima attivazione della procedura di fornitura di ultima istanza (a seguito della risoluzione per morosità del contratto di vettoriaamento), mentre si è risolto con l'irrogazione di una sanzione di 42.000 € quello nei confronti della società di vendita, che aveva illegittimamente ommesso di comunicare al distributore alcuni dati necessari per il subentro del fornitore di ultima istanza.

Si è concluso con una sanzione di 659.000 € il procedimento avviato nei confronti di una impresa di coltivazione del gas naturale, tenuta per legge a cedere nel mercato regolamentato del gas i quantitativi di gas dovuti allo Stato (c.d. *royalties*), per violazione della disciplina dell'Autorità sulle condizioni economiche delle offerte formulabili da parte dei soggetti interessati all'acquisto. La società aveva condizionato l'ammissione delle offerte di acquisto a un prezzo minimo, non previsto dalla predetta disciplina. Ai fini della quantificazione della sanzione è stata considerata meritevole di apprezzamento l'iniziativa della società di offrire, nell'ambito della cessione delle *royalties* svoltasi nel 2008, quantitativi di gas ulteriori a quelli dovuti aumentando così, per quell'anno, la liquidità del mercato.

Per quanto riguarda il mercato dei certificati verdi, l'Autorità ha disposto l'archiviazione nei confronti di 5 produttori di energia elettrica e un importatore per l'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, dal momento che tali imprese hanno provveduto all'acquisto dei certificati verdi. Un'impresa produttrice di energia elettrica è stata sanzionata per un ammontare complessivo di 2.984.103 €, per il mancato acquisto dei certificati verdi relativi agli anni di produzione di energia elettrica 2003, 2004 e 2005.

Per la stessa violazione l'Autorità ha inoltre avviato 2 procedimenti nei confronti di società che producono o importano energia elettrica.

Infine, sono stati attivati 4 procedimenti per violazioni commesse nelle attività funzionali alla gestione e all'erogazione del servizio di salvaguardia dell'energia elettrica. Tre di tali procedimenti riguardano società che hanno transitoriamente svolto la funzione di esercente la salvaguardia sino al completamento delle procedure pubbliche per l'individuazione dei nuovi esercenti: a esse è contestato di aver violato alcune disposizioni previste dall'Autorità per garantire ai nuovi esercenti il corretto svolgimento del servizio. Il quarto procedimento è stato invece avviato nei confronti di un nuovo esercente il servizio di salvaguardia, che avrebbe violato la regolazione dell'Autorità sulle modalità di erogazione del servizio.

Violazione delle esigenze conoscitive dell'Autorità

È stato avviato un procedimento nei confronti di una impresa elettrica minore per l'omessa trasmissione di dati richiesti dall'Autorità, a seguito dell'istanza dell'esercente di modifica del meccanismo di adeguamento automatico del costo del combustibile.

Violazione della disciplina tariffaria o delle condizioni economiche di fornitura

Sono stati chiusi – con l'irrogazione di sanzioni ciascuna pari a 30.000 € – 2 procedimenti nei confronti di altrettanti esercenti il servizio di distribuzione di gas naturale per violazione delle disposizioni dell'Autorità, relative alla corretta definizione degli ambiti tariffari.

Sono state irrogate sanzioni per oltre 154.000 € nei confronti di 2 Comuni siciliani per violazione della disciplina tariffaria in materia di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, rispetto a contributi di allacciamento e diritti fissi, oltre che di perequazione dei costi.

Si sono conclusi 2 procedimenti avviati nel 2008 nei confronti di altrettanti esercenti il servizio di distribuzione e fornitura di gas diversi da quello naturale (GPL) a mezzo di rete urbana, per violazione delle previsioni relative alle procedure di approvazione delle proposte tariffarie e agli obblighi informativi, funzionali al monitoraggio da parte dell'Autorità riguardo alle modalità di svolgimento del servizio. La ridotta estensione territoriale delle violazioni e il circoscritto numero di utenti coinvolti hanno indotto l'Autorità ad applicare in un caso una sanzione pari al minimo edittale e nell'altro pari a 30.000 €.

È stata accertata la responsabilità di un venditore di energia elettrica per aver praticato ai clienti finali opzioni tariffarie ulteriori in violazione della disciplina dell'Autorità e per aver indebitamente presunto un tacito consenso degli utenti all'applicazione delle condizioni economiche biorarie per il servizio di maggior tutela. Nel quantificare le sanzioni (pari a 43.000 € per ciascuna delle prime due infrazioni e a 25.822,84 € per la terza) si è tenuto conto del numero contenuto di clienti finali concretamente coinvolti.

Con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per oltre 1.217.000 €, e in un caso anche con l'ordine all'esercente di restituire ai clienti finali le somme da questi indebitamente versate, si sono conclusi i procedimenti avviati nei confronti di 4 imprese di vendita del gas naturale per applicazione di un valore del coefficiente di correzione dei volumi (c.d. "coefficiente K") maggiore rispetto a quello utilizzato dal distributore, nella determinazione delle condizioni economiche di fornitura ai clienti finali. Inoltre, si sono conclusi 14 procedimenti (avviati nel 2008) per la possibile violazione della disciplina sul coefficiente di correzione dei volumi K, nei confronti di altrettante imprese di distribuzione che, in luogo di questo coefficiente, avevano dichiarato di aver applicato ai clienti finali il diverso coefficiente di adeguamento tariffario M. In realtà l'attività istruttoria ha consentito di accertare, in tutti i casi, l'insussistenza dei presupposti per l'irrogazione di sanzioni.

Oltre a ciò, sono stati avviati 8 procedimenti nei confronti di altrettanti esercenti il servizio di distribuzione e fornitura di gas diversi da quello naturale (GPL) a mezzo di rete urbana, per violazione delle previsioni relative alle procedure di approvazione delle proposte tariffarie e agli obblighi informativi funzionali al monitoraggio, da parte dell'Autorità, delle modalità di svolgimento del servizio.

Infine, a seguito della documentazione acquisita attraverso

ulteriori verifiche ispettive e richieste di chiarimenti da parte degli Uffici dell'Autorità, sono stati avviati 3 procedimenti nei confronti di altrettante imprese di distribuzione del gas per contestare l'applicazione – per un punto di riconsegna – di un coefficiente di correzione dei volumi K superiore rispetto a quello risultante dall'applicazione della metodologia prevista dalla relazione tecnica della delibera n. 237/00.

Violazione della disciplina sul servizio di misura dell'energia

È stata conclusa un'istruttoria nei confronti di un Comune per accertare, fra l'altro, la violazione delle disposizioni relative al servizio di misura di energia elettrica. Nel caso di specie l'esercente non ha adempiuto all'installazione dei misuratori, cagionando un danno ai clienti finali costretti a provvedervi, né ha previsto particolari procedure per la scelta dei misuratori da installare e degli standard di qualità che i misuratori devono rispettare, con conseguente danno alla qualità del servizio svolto e potenziale danno all'efficienza del sistema elettrico.

Si è inoltre attivata un'istruttoria nei confronti di un'impresa di trasporto di gas naturale volta ad accertare la violazione delle norme dell'Autorità in materia di misura del potere calorifico superiore effettivo del gas, nelle aree di prelievo della rete di trasporto.

Violazione delle garanzie di tutela commerciale dei clienti finali

Sono stati conclusi 2 procedimenti congiuntamente avviati nei confronti di un distributore e di un venditore di gas naturale appartenenti al medesimo gruppo societario che, in violazione delle norme sulla separazione societaria, avevano il primo abusivamente esercito l'attività di vendita e il secondo non svolto affatto questa stessa attività. L'Autorità ha proposto al Ministero dello sviluppo economico la dichiarazione di decadenza della società dall'autorizzazione alla vendita, mentre la società di distribuzione è stata sanzionata per 529.600 € per violazione di una pluralità di norme in materia di qualità commerciale nell'esercizio abusivo dell'attività di vendita.

Si è concluso il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di un'impresa di distribuzione di energia elettrica che, negli anni dal 2003 al 2005, non aveva effettuato il prescritto tentativo di lettura annuale presso alcuni clienti allacciati alla propria rete con potenza contrattualmente impegnata fino a

30 kW. In considerazione delle iniziative a favore degli utenti, assunte dall'esercente nel corso del procedimento e consistenti, tra l'altro, nella restituzione degli interessi dilatori applicati alle rateizzazioni delle bollette di conguaglio degli anni 2004-2007 e nella rateizzazione gratuita delle bollette di conguaglio 2008, l'Autorità ha applicato una sanzione pari a 2.053.000 €. Sono state irrogate due sanzioni pari al minimo edittale e a 30.000 € ad altrettante società di vendita di energia elettrica per violazione di obblighi di trasparenza connessi con il servizio telefonico commerciale. In particolare, i servizi telefonici delle società non prevedevano un messaggio iniziale che chiarisse l'inerenza delle informazioni fornite al mercato libero dell'energia elettrica, anziché al servizio di maggior tutela.

Si sono conclusi alcuni dei procedimenti avviati fra il 2007 e il 2008 in esito all'istruttoria conoscitiva sull'applicazione del coefficiente di adeguamento delle tariffe di distribuzione e fornitura del gas naturale alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. "coefficiente M").

In particolare, sono stati conclusi altri 17 dei 45 procedimenti sull'applicazione del coefficiente M per valori superiori rispetto a quelli definiti dall'Autorità. In 10 casi si è accertato che le imprese coinvolte, sebbene avessero dichiarato il contrario nell'indagine conoscitiva, in realtà avevano correttamente applicato i provvedimenti dell'Autorità. Nei restanti casi, invece, sono state irrogate sanzioni per complessivi 180.760 € a carico delle società che comunque hanno collaborato attivamente restituendo ai clienti finali (nella quasi totalità dei casi) le somme da questi indebitamente versate. In seguito all'acquisizione di nuovi elementi sono stati avviati altri 6 procedimenti per la medesima violazione.

Sul "secondo filone" dei procedimenti attivati al termine della citata istruttoria, aventi a oggetto la presunta violazione dell'obbligo di esporre in bolletta il coefficiente M applicato, sono stati chiusi 20 dei 67 procedimenti avviati (66 nel 2007 e 1 nel

2008): in 14 casi si è accertata la violazione contestata con irrogazione di sanzioni per complessivi 361.519 €, mentre in 6 casi le società coinvolte hanno dimostrato la propria estraneità ai fatti. Sempre in materia di coefficiente M è stato avviato un procedimento nei confronti di un'impresa distributrice del gas per omessa applicazione di tale coefficiente.

L'Autorità ha attivato procedimenti nei confronti di 3 società per tardiva corresponsione degli indennizzi automatici in materia di livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas naturale.

Sono stati avviati procedimenti nei confronti di 5 società di vendita dell'energia elettrica, per inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione (bollette) che risulterebbero non conformi agli schemi predisposti dall'Autorità, e quindi non in grado di offrire agevolmente al cliente finale le informazioni essenziali per la verifica della correttezza dei corrispettivi applicati e per la valutazione della convenienza delle condizioni contrattuali pattuite con il fornitore, anche ai fini dell'eventuale cambio dello stesso.

L'Autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti di un venditore di energia elettrica per non aver garantito, ai clienti che si trovino nelle condizioni di ottenere la rateizzazione delle bollette (tra questi, i clienti con gruppo di misura accessibile cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio), il diritto di essere informati proprio nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile.

Sono stati inoltre avviati 2 procedimenti nei confronti di altrettanti esercenti il servizio di vendita di gas naturale per violazione delle disposizioni dell'Autorità relative agli obblighi di comunicazione dei dati della qualità dei servizi telefonici.

Si è infine attivato un procedimento per la rideterminazione della sanzione inflitta a un'impresa di distribuzione del gas naturale, che aveva violato la disciplina regolatoria in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas.

Contenzioso

L'analisi dei dati relativi alle decisioni rese nell'anno 2009 e fino al 31 marzo 2010 conferma una tendenza favorevole degli esiti del contenzioso. Per i dati relativi al numero e agli esiti dei giudizi, sin dal 1997 si rinvia alle tavole 6.20 e 6.21, mentre per

il dato relativo alla stabilità dell'azione amministrativa si rinvia alla tavola 6.22, dalla quale si evince, in termini statistici, l'indicazione più significativa sull'elevata "resistenza" dei provvedimenti dell'Autorità al vaglio giurisdizionale.

	RIGETTO	ACCOGLIMENTO	ACCOGLIMENTO PARZIALE
Decisioni del TAR			
– su istanza di sospensiva	296	91	51
– di merito	558	191	190
Decisioni del Consiglio di Stato			
– su appelli dell'Autorità	142	107	31
– su appelli della controparte	89	21	29

TAV. 6.20

Esito del contenzioso
dal 1997 al 2010

Su un totale di 3.931 delibere approvate dall'Autorità sin dal suo avvio (aprile 1997 – 31 marzo 2010), ne sono state impugnate 351, pari all'8,9% e ne sono state annullate, in tutto o in parte, 66, pari al 18,8% del totale delle delibere impugnate e all'1,7% di quelle adottate. In termini statistici, quindi, l'indice di resistenza delle delibere dell'Autorità al controllo giurisdizionale continua ad attestarsi intorno al 98,3%.

Nell'anno 2009, si è registrato un decremento del contenzioso. I ricorsi sono stati 116 per una media di 3,2 ricorsi per delibera impugnata (pari a 36, di cui 26 adottate nel 2009 e 10 nel 2008). Il provvedimento contestato con il maggior numero di ricorsi è la delibera VIS 109/08, impugnata da 27 ricorrenti.

Nel primo trimestre del 2010 il numero dei ricorsi è rimasto pressoché invariato rispetto al primo trimestre del 2009: sono stati presentati 62 ricorsi, a fronte dei 59 dell'anno precedente. Di questi 62, 15 sono avverso la delibera VIS 133/09, 13 avverso la delibera 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09, e 12 avverso la delibera 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08. L'unico provvedimento finora impugnato dell'anno 2010 è la delibera 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10.

Dall'analisi delle pronunce depositate nel corso del 2009, si possono trarre utili indicazioni sull'ampiezza e i limiti dell'azione dell'Autorità, con riguardo alla regolazione sia delle infrastrutture sia pro-concorrenziale nei settori liberalizzati dell'energia elettrica e del gas.

TAV. 6.21

Riepilogo del contenzioso per anno dal 1997 al 2010

Dati disponibili al 31 marzo 2010 numero di ricorsi accolti (A), accolti in parte (AIP) o respinti (R)

ANNO	N. RICORSI ^(A)	SOSPENSIVA			MERITO			APPELLO AUTORITÀ			APPELLO CONTROPARTE		
		A	AIP	R	A	AIP	R	A	AIP	R	A	AIP	R
1997	13	-	2	7	-	1	6	3	-	1	-	-	5
1998	25	-	4	11	3	4	9	-	-	1	2	-	1
1999	66	-	-	24	-	4	25	-	-	-	-	-	10
2000	51	2	-	23	16	-	18	10	3	1	1	-	8
2001	81	2	-	16	30	3	32	5	1	17	4	5	5
2002	87	13	5	6	31	10	37	2	-	9	3	2	3
2003	49	5	1	24	2	6	38	2	-	1	-	-	2
2004	144	11	2	45	27 ^(C)	58 ^(E)	48	15	6	40	4	1	9
2005	172	3	31	24	45 ^(D)	7	93	5	2	12 ^(F)	3	-	9
2006	255	48 ^(B)	-	88	5	4	10	20	-	3	-	-	2
2007	140	2	-	18	2	17 ^(I)	28 ^(L)	20 ^(G)	-	36 ^(H)	-	-	-
2008	131	2	-	5	11	17	74	21	-	7	2	-	17
2009	116 ^(N)	1	6	3	18	58	128	2	18 ^(M)	12	2	18 ^(M)	10
2010	62 ^(O)	2	-	2	1	1	12	2	1	2	-	3	8
TOTALE	1392	91	51	296	191	190	558	107	31	142	21	29	89

(A) Il numero dei ricorsi viene ricostruito in relazione a quelli incardinati nell'anno di riferimento, anche se eventualmente relativi a provvedimenti adottati l'anno precedente.

(B) Tutti ricorsi avverso la medesima delibera 29 dicembre 2005, n. 298/05.

(C) Di cui 12 ricorsi avverso la medesima delibera 19 gennaio 2004, n. 20/04.

(D) Di cui 34 ricorsi avverso la medesima delibera 29 dicembre 2004, n. 248/04.

(E) Di cui 45 ricorsi avverso la medesima delibera n. 170/04 e 7 ricorsi avverso la delibera n. 5/04.

(F) Di cui 9 ricorsi su sentenza sfavorevole su medesima nota PB/M01/3356/md-mp.

(G) Tutti ricorsi avverso sentenze sfavorevoli rese su ricorsi avverso delibera 15 novembre 2006, n. 249/06.

(H) Di cui 32 ricorsi avverso sentenze sfavorevoli, rese su ricorsi avverso delibera n. 248/04.

(I) Di cui 13 ricorsi avverso la medesima delibera 18 gennaio 2007, n. 11/07.

(L) Di cui 10 ricorsi avverso la medesima delibera n. 11/07.

(M) Decisioni rese su appelli riuniti dell'Autorità e delle controparti avverso sentenze TAR Lombardia sulla delibera n. 11/07.

(N) Di cui 18 ricorsi avverso la delibera VIS 109/08 e 10 avverso la delibera 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08.

(O) Di cui 15 ricorsi avverso la delibera VIS 133/09, 12 avverso la delibera ARG/gas 197/08 e 13 avverso la delibera ARG/elt 175/09.

Il Consiglio di Stato ha confermato all'Autorità il potere di regolare l'*unbundling* (delibera n. 11/07), non solo con riguardo alla separazione contabile e amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. f), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ma anche con riguardo alla separazione funzionale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125.

Anche le modalità con cui l'Autorità ha dato attuazione alle Direttive 2003/54/CE (elettricità) e 2003/55/CE (gas) sono state giudicate proporzionali e ragionevoli, in relazione all'obiettivo, individuato dal legislatore comunitario, di garan-

tire «l'assoluta indipendenza del gestore a tutela del completo dispiegarsi della concorrenza nei settori diversi da quelli di rete». In riforma delle sentenze del TAR Lombardia, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo che anche i Direttori Generali delle imprese siano assoggettati al regime di incompatibilità previsto per i componenti del gestore indipendente, in ragione di «uno status caratterizzato da spiccate prerogative decisionali, unite a un regime di responsabilità assimilabile in buona parte a quello degli amministratori». È stata invece esclusa anche dal Consiglio di Stato l'applicazione dell'*unbundling* all'attività di misura².

² Sentenze del Consiglio di Stato nn. 699/09, 701/09, 702/09, 703/09, 778/09, 785/09, 786/09, 787/09, 788/09, 790/09, 792/09, 794/09 e 1191/09.

TAV. 6.22

Effetti del contenzioso sull'azione amministrativa dal 1997 al 2010

ANNO	DELIBERE EMESSE	DELIBERE IMPUGNATE ^(A)	% DELIBERE IMPUGNATE SUL TOTALE DELLE EMESSE	DELIBERE ANNULLATE ^(B)	% DELIBERE ANNULLATE SUL TOTALE IMPUGNATE	% DELIBERE ANNULLATE SUL TOTALE EMESSE	N. RICORSI ^(C)
1997	152	6	3,9	1	16,7	0,7	13
1998	168	11	6,5	2	18,2	1,2	25
1999	209	15	7,2	2	13,3	1,0	66
2000	250	16	6,4	5	31,3	2,0	51
2001	334	21	6,3	4	19,0	1,2	81
2002	234	27	11,5	14	51,9	6,0	87
2003	169	17	10,1	3	17,6	1,8	49
2004	254	34	13,4	8	23,5	3,1	144
2005	301	36	12,0	10	27,8	3,3	172
2006	332	40	12,0	10	25,0	3,0	255
2007	353	32	9,1	2	6,3	0,6	140
2008	482	56	11,6	5	8,9	1,0	131
2009	587	39	6,6	0	0,0	0,0	116
2010	106	1	0,9	0	0,0	0,0	62
TOTALE	3931	351	8,9	66	18,8	1,7	1392

(A) Numero di delibere emesse in quell'anno e impugnate nello stesso anno o in quello successivo.

(B) Numero di delibere annullate in tutto o in parte.

(C) Numero totale di ricorsi pervenuti, inclusi quelli plurimi.

In materia di aggiornamento del prezzo del combustibile per la determinazione del costo evitato di combustibile (CEC), ai sensi del Titolo II, punto 2, del provvedimento CIP6, il TAR Lombardia si è pronunciato sulla delibera 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08, di aggiornamento del CEC a partire dall'anno 2008, in attuazione dell'art. 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). I giudici hanno condiviso la valutazione dell'Autorità «sulla mancanza di una situazione di effettiva apertura del mercato del gas naturale, connotato dalla presenza di un operatore dominante e dalla mancanza di una Borsa liquida del gas». Tuttavia, il TAR ha criticato l'utilizzo di clausole di salvaguardia correlate alla variazione del prezzo del petrolio, poiché «il prezzo del combustibile risultante dall'applicazione di prestabilite percentuali di salvaguardia è strutturalmente diverso dal relativo costo presente sul mercato, perché non risulta che il mercato dia rilevanza a un prezzo modificato da percentuali fisse e predeterminate. Quindi, l'applicazione di simili coefficienti conduce ad attribuire rilevanza a un costo contrastante con i parametri posti dall'art. 2, comma 141, della legge 2007, n. 244, perché strutturato in modo non aderente al mercato del gas naturale»³.

In materia di corrispettivi per l'uso dello stoccaggio strategico (delibera 30 gennaio 2006, n. 21/06), il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR, ha affermato che «la previsione di erogazioni autorizzate o meno e la correlata fissazione dei corrispettivi risulta distinta da quella relativa alle penali», considerando che «la determinazione dei corrispettivi non svolge perciò funzione surrogatoria delle penali ma quella, diversa, di assicurare il miglior perseguimento delle finalità complessive della disciplina in materia, consistenti nella garanzia del più rigoroso ed efficiente utilizzo dello stoccaggio strategico, in quanto risorsa ultima del sistema». Per tali motivi la distinzione tra erogazioni autorizzate e non autorizzate non può essere interpretata nel senso di precludere all'Autorità il perseguimento di obiettivi generali di regolazione dell'uso dello stoccaggio strategico attraverso la determinazione dei corrispettivi, quando si tratti del primo tipo di erogazioni, «poiché sarebbe immotivatamente limitata una potestà in materia che è espressamente conferita pure per tale caso» (Consiglio di Stato, sentenza n. 8725/09).

Riguardo alla regolazione del servizio di dispacciamento, il Consiglio di Stato ha confermato il potere dell'Autorità in

³ Sentenze del TAR Lombardia nn. 3354/09, 3355/09, 3356/09, 3357/09, 3358/09, 3359/09.

materia di regolazione delle unità essenziali, affermando che l'art. 3 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha integralmente recepito la disciplina delle unità essenziali dettata dalla delibera 9 giugno 2006, n. 111/06: «*Si tratta, inoltre, di disposizioni che, nel porre a carico dell'AEEG un obbligo di "adeguamento" di pregressi deliberati, sono esplicative dei poteri già facenti capo all'Autorità, e non additive di nuovi, e che investono l'intero quadro regolatorio già esistente nella materia*».

Nel 2009 sono state definite numerose questioni in materia tariffaria. Il TAR ha nuovamente affermato la legittimità dell'imposizione di una garanzia fideiussoria per l'erogazione della misura tariffaria compensativa ex art. 11, comma 11, legge 14 maggio 2005, n. 80, in caso di decisione sfavorevole della Commissione europea sulla legittimità di un aiuto di Stato⁴. Tale decisione dell'Autorità, espressione dei propri poteri tariffari, «è pienamente conforme al principio comunitario di leale cooperazione, attesa la primazia del diritto comunitario e la necessità per gli Stati membri della Comunità di assicurare la sua effettiva applicazione»⁵.

Inoltre, il TAR ha ritenuto legittimo il diniego dell'Autorità alla richiesta di rideterminazione delle tariffe di distribuzione del gas del primo e secondo periodo di regolazione per effetto dei giudicati Consiag (delibera 14 aprile 2008, ARG/gas 46/08). In particolare, il giudice ha negato che i giudicati formati sul caso Consiag legittimassero le ricorrenti a far valere la nullità delle delibere tariffarie approvate nel corso del primo e del secondo periodo di regolazione: «*nel caso di annullamento di atti regolamentari o generali, la portata della sentenza si estende ultra partes solo per ciò che riguarda gli effetti caducatori, ma non anche in relazione agli effetti ordinatori e conformativi del giudicato i quali, invece, rimangono circoscritti alle parti secondo la regola dettata dall'art. 2909 del Codice civile*».

Il giudice ha anche escluso che tutte le delibere tariffarie in questione siano venute meno automaticamente per effetto dell'annullamento della delibera n. 237/00, su ricorso di Consiag: «*in seguito a tale pronuncia, l'AEEG ha adottato la delibera n. 87 del 2003. Tale atto, destinato a colmare il vuoto prodotto medio tempore dalla sentenza di annullamento, ha sostanzialmente confermato la validità del metodo parametri-*

co al quale ha affiancato quello basato sul prezzo storico»⁶.

Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR, ha riconosciuto natura tariffaria al provvedimento con il quale l'Autorità aveva previsto che il controvalore dell'avviamento relativo alle attività e ai rapporti giuridici trasferiti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) a Terna fosse destinato a coprire gli oneri generali inerenti a nuovi impianti da fonti rinnovabili (delibera 12 aprile 2006, n. 79/06), ritenendo che sia «*pienamente rientrante nella discrezionalità dell'Autorità emanante che si sia previsto che alla somma individuata quale "avviamento", e direttamente discendente dall'operazione unificativa, sia stato impresso un vincolo di destinazione*» (Consiglio di Stato, sentenza n. 258/09).

In materia di tariffe di trasmissione dell'energia elettrica, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR, ha negato che la delibera 8 marzo 2005, n. 40/05, avesse un illegittimo effetto retroattivo, precisando che «*postulare il vizio di illegittimità a cagione della retroattività della delibera, nella incontestata impossibilità di dare pedissequa applicazione a quella originaria n. 205/1999, equivale ad affermare che la voce di costo "vettoriamento dell'energia destinata al mercato vincolato" dovesse restare priva di soddisfacimento per il Gestore, con ingiusta (retroattiva a propria volta) locupletazione in favore delle distributrici che non si dotarono dei complessi di misura*» (Consiglio di Stato, sentenze nn. 8711/09, 8779/09, 8780/09).

Infine, in materia di tariffe di distribuzione dell'energia elettrica il TAR, avvalendosi delle risultanze del consulente tecnico d'ufficio ha affermato che l'impresa ricorrente, in ragione della peculiarità del suo allacciamento alla rete, non si avvale del servizio di distribuzione (se non in condizioni eccezionali) e che, pertanto, non è tenuta a corrispondere la relativa tariffa (delibera 28 dicembre 2007, n. 348/07) (TAR Lombardia sentenza n. 6269/09).

In materia di risparmio energetico, il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento di riesame con cui l'Autorità ha rigettato la richiesta di certificazione di risparmio energetico presentata dalla ricorrente (delibera 16 luglio 2008, EEN 18/08). In tali procedimenti, secondo i giudici, l'Autorità, pur salvaguardando

⁴ Alle garanzie fideiussorie fanno riferimento le delibere 30 marzo 2009, ARG/com 36/09, 19 dicembre 2008, ARG/elt 191/08, 29 settembre 2008, ARG/elt 138/08, 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08, 4 agosto 2006, n. 190/06, 25 giugno 2007, n. 145/07.

⁵ Sentenze del TAR Lombardia nn. 5055/09, 5056/09, 5057/09, 5058/09, 5059/09, 5063/09.

⁶ Sentenze del TAR Lombardia nn. 1129/09, 1130/09, 1131/09, 1132/09, 1133/09, 3617/09, 4431/09, 4432/09, 4433/09, 4434/09.

l'affidamento riposto dalle imprese nel precedente sistema di rendicontazione forfetaria, *«ha inteso comunque sottoporre i progetti ancora in corso di approvazione a una verifica più attenta onde accertare se i risultati deludenti cui essi sono pervenuti, rispetto ai risparmi attesi, non siano imputabili a manovre speculative o alla scarsa diligenza profusa facendo affidamento su sistemi di controllo sommarî»* (TAR Lombardia⁷, sentenza n. 1885/09). In altri casi, invece, il TAR ha annullato le delibere di rigetto dell'istanza di certificazione dei risparmi energetici (delibere 16 luglio 2008, EEN 17/08 e EEN 22/08, e 16 ottobre 2009, EEN 20/09), perché l'Autorità non ha tenuto conto delle memorie e della documentazione presentate dalle società nel corso dell'audizione finale, né ha disposto gli approfondimenti istruttori necessari.

Con riguardo all'esercizio del potere sanzionatorio, il TAR ha ribadito l'applicabilità del termine di decadenza di 90 giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai procedimenti sanzionatori dell'Autorità, affermando altresì che la delibera di avvio del procedimento dovrebbe specificamente motivare le esigenze preistruttorie che non hanno consentito di contestare l'illecito nel termine di 90 giorni dall'accertamento (TAR Lombardia, sentenze nn. 4638/09 e 5048/09).

Peraltro, il TAR ha ritenuto che, ai fini della tempestiva contestazione dell'illecito, debba riconoscersi all'Autorità un ragionevole *spatium deliberandi* precisando che il giorno da cui decorre il suddetto termine *«non coincide con il momento nel quale l'amministrazione viene a conoscenza dell'esistenza della condotta illecita, ma con il momento in cui la stessa, dopo aver preso piena cognizione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (compresi gli elementi soggettivi) ne abbia adeguatamente valutato la portata in tempi ragionevoli»* (TAR Lombardia, sentenza n. 1971/09). Peraltro, la giustificazione del tempo intercorso tra la notizia e la contestazione dell'illecito *«deve basarsi su dati oggettivi, tenendo conto, anche in base alla motivazione del provvedimento sanzionatorio, dell'attività istruttoria espletata e del tempo impiegato a tale fine dall'amministrazione, una volta acquisita la percezione materiale del fatto»* (TAR Lombardia, sentenza n. 5131/09). Nel caso di ispezioni, il termine per la contestazione dell'illecito non può

decorrere dalla conclusione dell'attività ispettiva delegata alla Guardia di Finanza, poiché tale attività consiste nel raccogliere una serie di elementi che dovranno essere valutati dagli Uffici dell'Autorità (TAR Lombardia, sentenza n. 4314/09).

Sulla quantificazione della sanzione, il TAR ha confermato la legittimità del riferimento al fatturato rilevante della società, in quanto *«appare maggiormente idoneo a valutare la complessiva capacità economica dell'impresa, giacché tale dato rappresenta il totale della ricchezza che questa è stata in grado di produrre in un determinato arco temporale, e costituisce dunque un parametro ottimale e sicuro per individuare l'ordine di grandezza della sanzione da infliggere, tenendo conto della funzione afflittiva e specialpreventiva che questa svolge»* (TAR Lombardia, sentenza n. 3955/09).

Inoltre, il TAR ha escluso l'applicabilità del nuovo minimo editale (2.500 €) introdotto dalla legge n. 99/09, agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa: *«alle sanzioni amministrative non sono automaticamente riferibili i principi propri delle sanzioni penali e, pertanto, restano sottoposte, in via generale, al principio di legalità e irretroattività, il quale comporta l'assoggettamento della condotta alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa previsione, non può trovare applicazione il principio di retroattività della legge successiva più favorevole (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 25 giugno 2009, n. 14959). Ne deriva che nel caso di specie non può trovare applicazione l'art. 28, comma 4, della legge 2009 n. 99, in quanto norma più favorevole sopravvenuta rispetto al tempo di commissione della violazione»* (TAR Lombardia, sentenza n. 5131/09).

In merito alla vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo (c.d. *Robin Tax*), il TAR Lombardia ha affermato che l'Autorità può esercitare tutti i poteri istruttori, di indagine e di verifica che le ha conferito la legge n. 481/95. Per un dettaglio sul merito delle sentenze⁸ si rinvia all'apposito paragrafo sulla *Robin Tax* più oltre in questo Capitolo. In materia di attività ispettiva, il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR, ha escluso che si possa formare un legittimo affidamento dei titolari sul riconoscimento della

⁷ Sentenze del TAR Lombardia nn. 1101/09, 1102/09, 1105/09, e 1887/09.

⁸ Sentenze del TAR Lombardia nn. 4041/09, 4042/09, 4043/09, 4044/09, 4045/09, 4046/09, 4047/09, 4048/09, 4049/09, 4050/09, 4051/09, 4052/09 e 4053/09, 4473/09, 4474/09, 4475/09, 4476/09, 4477/09, 4478/09, 4479/09, 4481/09, 4482/09, 4483/09, 4732/09, 4734/09, 4735/09, 4736/09, 4737/09, 4738/09, 4739/09, 4740/09, 4741/09, 4742/09, 5118/09, 5119/09, 5120/09, 5121/09, 5122/09, 5123/09, 5124/09, 5125/09, 5126/09, 5130/09, 5132/09.

natura cogenerativa dell'impianto per il solo fatto che il GSE ha accettato le relative autocertificazioni, in quanto si tratta di un riconoscimento «risolutivamente condizionato agli esiti della verifica» da parte dell'Autorità. Il riconoscimento della condizione di cogenerazione, infatti, è «una fattispecie a formazione successiva», all'interno della quale i riconoscimenti annuali della natura cogenerativa non hanno carattere di definitività, ma risultano risolutivamente condizionati all'attività di verifica operata dall'Autorità (Consiglio di Stato, sentenza n. 4929/09).

Sul ruolo della CCSE per lo svolgimento delle verifiche ispettive, il TAR ha precisato che «tale attività ausiliaria rimane imputata all'ente titolare della funzione [l'Autorità] senza alcuna deroga in punti di competenze». Inoltre, sul termine per la conclusione dell'attività e per la redazione del rapporto ispettivo, i giudici hanno ribadito che esso ha natura meramente ordinatoria, in quanto «nell'ordinamento, peraltro, non solo manca la previsione speciale di un termine di durata per i procedimenti sanzionatori dell'AEEG, ma anche una disposizione che preveda, in via generale, un termine perentorio (vale a dire da osservarsi a pena di decadenza), per la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative» (Consiglio di Stato, sentenza n. 3720/09).

Infine, il TAR ha accolto un'interpretazione della nozione di "combustibile fossile commerciale" ai fini del calcolo dell'indice IEN, differente da quella applicata dall'Autorità. Secondo i

giudici, tale nozione dovrebbe essere intesa in senso economico-funzionale, poiché questa impostazione sarebbe «conforme alla ratio dell'incentivazione disposta dall'art. 22 della legge n. 9/91, dalla delibera CIP6, nonché dalla disciplina della cogenerazione prevista dal decreto legislativo n. 79/99» (TAR Lombardia, sentenze nn. 4913/09 e 4914/09). In particolare, queste sentenze appaiono indicative della tendenza del TAR a effettuare un sindacato più penetrante sulla discrezionalità tecnica.

Infine, con una sentenza che ha riconosciuto all'Autorità il potere di ottenere la trasposizione in sede giurisdizionale dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, il TAR ha affermato alcuni importanti principi sull'indipendenza dell'Autorità. In tale sentenza, si dice a chiare lettere che l'Autorità è un'Autorità amministrativa indipendente e che «l'ordinamento segna un "distacco" non solo organico ma, soprattutto, marcatamente funzionale dell'organo di regolazione rispetto al Governo, al cui indirizzo politico non soggiace», poiché «l'ordinamento ha inteso scongiurare il rischio (ampiamente invertisi nel passato del nostro Paese) di una gestione "politica" della vita economica, gestione quest'ultima per sua intima natura "egoistica" giacché condizionata (secondo quanto, appunto, suggerito dall'esperienza) dall'interesse particolare delle formazioni politiche di volta in volta detentrici della maggioranza parlamentare relativa» (TAR Lombardia, sentenza n. 3239/09).

Attività di verifica del rispetto del divieto di traslazione della Robin Tax

Nel corso del 2009 è proseguita l'attività di vigilanza che l'art. 81, comma 16 e seguenti, del decreto legge n. 112/08, conver-

tito con modificazioni in legge n. 133/08, ha affidato all'Autorità per verificare che gli operatori del settore energia

elettrica e gas e del settore petrolifero con più di 25 milioni di euro di fatturato non traslino sui prezzi al consumo l'addizionale Ires (c.d. *Robin Tax*) posta a loro carico.

Sull'attività svolta nel 2009, come stabilito dall'art. 81, comma 18, del citato decreto legge, l'Autorità ha presentato in data 28 dicembre 2009 una Relazione al Parlamento e al Governo, che è stata pubblicata sul sito dell'Autorità e alla quale si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Il quadro normativo relativo alla materia in argomento è stato modificato dalla legge n. 99/09, recante *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*, che tra le altre disposizioni ha stabilito la modifica dell'art. 81 del decreto legge n. 112/08, prevedendo, da un lato, la semplificazione degli adempimenti per gli operatori con minor fatturato annuo e, dall'altro, l'aumento di un punto percentuale della maggiorazione Ires.

Nella cornice legislativa dettata dai citati provvedimenti, nel corso del 2009 la vigilanza richiesta all'Autorità è entrata nella piena fase operativa, sviluppando le attività relative: alla regolazione, all'organizzazione, alla comunicazione, al monitoraggio dei dati, alle verifiche di primo e secondo livello, al contenzioso amministrativo e alle ispezioni. Si descrivono di seguito gli aspetti più rilevanti delle suddette attività, a esclusione di quella inerente le ispezioni, che è stata già trattata nella sezione relativa a *Vigilanza e controllo* del presente Capitolo, cui si rinvia per le corrispondenti informazioni.

Attività di regolazione

A seguito della delibera VIS 109/08, adottata alla fine del 2008 per regolamentare le verifiche di primo livello sulla base dei criteri di *gradualità* (si procede per livelli di approfondimento) e di *semplicità* degli adempimenti richiesti (l'operatore trasmette dati desumibili dalla documentazione contabile o di bilancio obbligatoria per legge, senza fare elaborazioni), nel luglio 2009 l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 6 luglio 2009, DCO 18/09, al fine di acquisire le osservazioni degli operatori in merito ai criteri e alle modalità di svolgimento delle analisi di secondo livello. Il procedimento di consultazione è stato ultimato con l'emanazione della delibera VIS 133/09, con la quale l'Autorità ha stabilito che il secondo livello:

- riguarda gli operatori che si sono sottratti in tutto o in parte agli adempimenti richiesti e gli operatori che non

hanno fornito adeguate motivazioni a fronte di variazioni positive riscontrate negli indicatori di primo livello;

- viene effettuato nell'ambito di un procedimento individuale;
- viene svolto procedendo secondo criteri di priorità basati sulla rilevanza economica, in termini assoluti e relativi, della presunta traslazione dell'addizionale Ires.

L'Autorità ha inoltre stabilito che per le semplificazioni di cui alla legge n. 99/09:

- il valore della soglia di fatturato per l'anno 2009 è pari a 461 milioni di euro, sotto i quali gli operatori possono fruire dei meccanismi di semplificazione degli adempimenti; tale valore sarà aggiornato annualmente dall'Autorità, secondo i criteri stabiliti dalla stessa delibera;
- gli operatori rientranti nel limite di fatturato annuo possono trasmettere i dati semestrali con un unico invio annuale e senza la ripartizione relativa alle transazioni con società infra o extra gruppo, nazionali ed estere.

Infine l'Autorità ha disposto l'ampliamento a 90 giorni dei tempi d'invio dei dati relativi al primo semestre e l'invio, entro 30 giorni dal termine civilistico di approvazione del bilancio di esercizio, per quelli relativi al secondo semestre.

Attività organizzativa e di comunicazione

L'organizzazione prevista per rendere operativa la vigilanza ha avuto piena attuazione nel corso del 2009 mediante la realizzazione di un complesso sistema informativo telematico, appositamente studiato per soddisfare le esigenze sia di raccolta, sia di elaborazione dei dati utili ai fini della vigilanza. Le correlate procedure esecutive sono state rese operative sin dai primi mesi dell'anno, provvedendo alla loro formalizzazione per quanto concerne la predisposizione dei *report* e dei *form* per la comunicazione all'esterno e per la gestione dei casi particolari (operatori con bilancio a cavallo d'anno, operatori con attività caratteristiche peculiari ecc.). Nello specifico, il sistema informativo è costituito da due sezioni:

- la prima (*front office*), destinata alla gestione dei rapporti con gli operatori, consente a questi di caricare i dati richie-

sti e di svolgere adempimenti connessi (invio del bilancio di esercizio, comunicazione dell'importo dell'addizionale Ires, rilascio delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) in modo agevole e immediato;

- la seconda (*back office*), destinata alle attività di verifica del Nucleo operativo, consente all'Autorità di effettuare raffronti ed elaborazioni finalizzati alla ricerca dei comportamenti anomali che richiedono approfondimenti.

Per la migliore attuazione dell'attività di acquisizione dei dati e delle informazioni, l'Autorità ha organizzato un sistema di continua comunicazione con gli operatori, sia preventiva alla trasmissione dei dati, sia concomitante (finalizzata ad assistere l'operatore nella fase di caricamento delle informazioni e dei dati richiesti), sia successiva (finalizzata ad avvisare gli operatori di incoerenze, difetti formali e sostanziali rintracciati nel corso della validazione dei dati).

Malgrado detta attività di comunicazione, l'ampio grado di libertà concesso agli operatori in occasione del primo caricamento dei dati (scelta della denominazione delle famiglie di prodotti e di indicazione dell'unità di misura), nonché la non eccessiva cura nella trasmissione dei dati richiesti (vi sono stati casi frequenti di lacune, anomalie o incongruità) hanno comportato rilievi nei confronti del 60% dei caricamenti effettuati (oltre 260 operatori).

Attività di monitoraggio

L'attività di monitoraggio svolta si può suddividere in due parti tra loro strettamente connesse e complementari:

- la prima riguarda la natura dei dati originari comunicati da ciascun operatore per ogni prodotto (o famiglia di prodotti) acquistato e venduto; nei casi in cui le informazioni fornite sono risultate complete vengono rilevati i prezzi medi ponderati di acquisto e di vendita dei prodotti soggetti a verifica, con un grado di analiticità che varia in base alla dimensione dell'operatore;
- la seconda consente di individuare i margini e le variazioni degli stessi sulla base delle informazioni originarie comunicate; elaborando tali informazioni l'Autorità può desumere indizi di anomalie per i quali occorre procedere a ulteriori approfondimenti (per esempio miglioramenti della

marginalità attribuibili a particolari correlazioni tra la dinamica dei prezzi di acquisto e dei prezzi di vendita).

Il monitoraggio attivato consente non solo di effettuare confronti spazio-temporali tesi a leggere la dinamica dell'operatore nei più adeguati contesti di riferimento – quali famiglia di prodotti o classe di prodotti, segmento di appartenenza nella filiera, area territoriale ecc. – ma anche di ottenere una rappresentazione delle situazioni e delle dinamiche del comparto energia rispetto alle quali analizzare, ai fini della vigilanza sul divieto di traslazione, la posizione del singolo operatore.

Attività di verifica di primo e secondo livello

L'attività di verifica di primo livello è iniziata successivamente al momento in cui i dati sono divenuti effettivamente utilizzabili; essa ha comportato l'esame della documentazione trasmessa dagli operatori relativamente al biennio 2007-2008 ed è consistita nell'elaborazione dei dati forniti e nell'individuazione di tutti i casi in cui si è presentata una variazione positiva del margine, attraverso il confronto dei profili relativi al secondo semestre 2008 con quelli del corrispondente semestre 2007.

Nel mese di dicembre 2009 sono state completate le operazioni di verifica basate sui dati contabili nei confronti di 126 operatori rientranti tra quelli che avevano regolarmente trasmesso i dati richiesti (che nel complesso sono risultati poco più del 30% dell'intero campo da investigare).

Le risultanze hanno evidenziato che nel 43% dei casi si è verificata una variazione positiva del margine di contribuzione semestrale (crescita dei ricavi superiore a quella dei costi), riconducibile esclusivamente all'effetto prezzo. A tutti gli operatori per i quali si è riscontrata una variazione positiva è stata inoltrata la richiesta di motivare adeguatamente tale circostanza, conformemente a quanto previsto dalla delibera VIS 109/08. Le analisi di primo livello basate sugli stacchi del "Prezzo Italia" hanno evidenziato variazioni positive degli stessi (per almeno un prodotto e per almeno un trimestre) nei confronti di tutti e 4 gli operatori che avevano scelto tale metodo di verifica. A questi operatori, ai sensi della delibera VIS 133/09, è stato fatto obbligo di trasmettere i dati contabili richiesti dalla delibera VIS 109/08, relativi agli anni 2007 e 2008. Sulla base delle informazioni fornite da 296 operatori, l'importo par-

ziale dell'addizionale Ires relativo al 2008 ammonta a complessivi 729,9 milioni di euro.

Le verifiche di secondo livello, ovvero i procedimenti individuali previsti dalla delibera VIS 133/09, consentono di svolgere gli accertamenti relativi all'eventuale violazione del divieto di traslazione richiedendo documenti e informazioni, disponendo audizioni, perizie e consulenze in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini della vigilanza, nonché accessi e ispezioni. I procedimenti vengono svolti nel pieno rispetto del contraddittorio, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.

Per gli operatori che si sono sottratti in tutto o in parte agli adempimenti previsti dalla delibera VIS 109/08, i procedimenti sono diretti prioritariamente all'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari per il completamento delle analisi contabili e quindi per l'accertamento dell'eventuale traslazione. Nei confronti degli operatori che non hanno adeguatamente motivato le variazioni positive riscontrate con il primo livello di analisi, il procedimento è finalizzato alla verifica dell'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta.

Con le delibere adottate in data 21 dicembre 2009 sono stati avviati i procedimenti individuali nei confronti di 23 soggetti, di cui 7 rientranti nella categoria degli operatori che si sono sottratti agli adempimenti disposti dalla delibera VIS 109/08 e 16 nella categoria degli operatori che non hanno fornito adeguate motivazioni ai riscontrati scostamenti dei margini di contribuzione.

Attività legate al contenzioso

Di particolare rilievo, per l'impegno e l'esito, è stato il contenzioso relativo ai provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di vigilanza sulla c.d. *Robin Tax* (delibere ARG/com 91/08, VIS 109/08 e 15 dicembre 2008, VIS 111/08). Tali provvedimenti sono stati oggetto di oltre 60 ricorsi da parte degli operatori dei tre settori energetici, con prevalenza di appartenenti al settore petrolifero.

Il TAR Lombardia⁹ ha dichiarato improcedibili i ricorsi avverso la delibera ARG/com 91/08; ha parzialmente accolto i ricorsi

avverso le delibere VIS 109/08 (limitatamente alle richieste di cui all'art. 2) e VIS 111/08 (limitatamente alla parte in cui estende le indagini ispettive all'acquisizione dei dati afferenti il margine operativo lordo); ha rigettato ogni altra domanda, comprese quelle di remissione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia della Comunità europea.

In merito alla vigilanza sul divieto di traslazione, il TAR ha affermato che l'Autorità può esercitare tutti i poteri istruttori, di indagine e di verifica che le ha conferito la legge n. 481/95, in quanto *«la locuzione "per l'esercizio delle sue funzioni", di cui all'art. 2, comma 20, della legge n. 481/95, non necessariamente deve essere letta in riferimento ai soli compiti di regolazione dei settori dell'energia elettrica e del gas, ma ben può essere intesa come un "rinvio dinamico" a qualunque altra funzione attribuita alla predetta Autorità da altre norme di legge»*.

Pertanto, nello svolgimento della nuova funzione di vigilanza, l'Autorità *«può acquisire tutte le informazioni aziendali necessarie a comprendere i fattori che influenzano in concreto la formazione dei prezzi praticati da ciascuna società e valutarle al fine di verificare se eventuali scostamenti siano giustificabili in base alle ordinarie dinamiche del mercato (aumento dei costi, strategie aziendali ecc.), oppure appaiano riconducibili all'aggravio derivante dall'applicazione dell'addizionale Ires»*.

In particolare, i giudici amministrativi hanno sottolineato che *«il metodo utilizzato dall'Autorità appare del tutto congruente con i compiti che le sono stati assegnati dal legislatore»*, per quanto riguarda sia la scelta di articolare la vigilanza in più fasi di approfondimento successive, sia la scelta del parametro adottato come indicatore di primo livello (variazione del margine di contribuzione unitario o, in alternativa, dello stacco dei prezzi dell'operatore rispetto alla media europea). Il TAR ha inoltre precisato che da un eventuale inadempimento alle richieste istruttorie (dati, documenti, motivazioni relative alle variazioni dei margini ecc.) dell'Autorità *«possono scaturire conseguenze sanzionatorie o accertamenti ispettivi»*.

Poiché le sentenze sono state appellate al Consiglio di Stato, solo all'esito dei relativi giudizi, tuttora pendenti, la materia troverà una definitiva sistemazione.

⁹ Sentenze pubblicate in data 17 giugno 2009 (nn. da 4041/09 a 4053/09), 28 luglio 2009 (nn. da 4473/09 a 4483/09), 25 settembre 2009 (nn. da 4732/09 a 4742/09), 6 novembre 2009 (nn. da 4968/09 a 4979/09) e 24 novembre 2009 (nn. da 5118/09 a 5132/09).